



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LEGGE DI BILANCIO 2022
(Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ([Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49](#)) – in vigore dal 1° gennaio 2022, salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 9

1. Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (art. 1, commi da 2 a 4) .	9
2. Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'IRPEF (art. 1, commi da 5 a 7).....	11
3. Esclusione IRAP per le persone fisiche (art. 1, commi da 8 a 9)	12
4. Modifiche alla disciplina del <i>Patent Box</i> (art. 1, commi da 10 a 11)	12
5. Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla c.d. <i>sugar tax</i> (art. 1, comma 12, lett. b)	13
6. Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili (art. 1, comma 13).....	13
7. Disposizioni in materia di <i>governance</i> e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (art. 1, commi da 14 a 23)	14
8. Esenzione bollo su certificazioni digitali (art. 1, comma 24).....	16
9. Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli (art. 1, comma 25)	16
10. Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 1, commi da 30 a 36).....	16
11. Credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1, comma 46)	18
12. Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese (art. 1, commi 70 e 71) .	18
13. Limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili (art. 1, comma 72).....	19
14. Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani (art. 1, comma 155).....	19
15. Detassazione utili per le federazioni sportive nazionali (art. 1, commi da 185 a 187).....	20
16. Proroga del credito di imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (art. 1, comma 190).....	20
17. Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva (art. 1, comma 237)	20
18. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 1, commi 378 e 379).....	20
19. Comuni interessati da eventi sismici – esclusione pagamento canone unico per il 2022 (art. 1, comma 451)	20
20. Comuni interessati da eventi sismici – Proroga misure di favore ai fini delle imposte dirette e IMU (art. 1, comma 456)	21

21. IVA agevolata per la cessione di bovini e suini (art. 1, comma 527)	21
22. Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione (art. 1, comma 588).....	21
23. Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali (art. 1, commi da 622 a 624)	22
24. Proroga al 1° gennaio 2024 del regime di esenzione Iva di alcune operazioni poste in essere da enti associativi (art. 1, comma 683).....	23
25. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 1, comma 706)	23
26. Sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 1, comma 711).....	24
27. Interpretazione autentica imposta di registro per il territorio di Bolzano (art. 1, comma 730)	25
28. Credito di imposta a favore dell'attività fisica adattata (art. 1, comma 737)	25
29. IMU pensionati esteri (art. 1, comma 743).....	25
30. Misure fiscali a favore dei ricercatori rientranti dall'estero (art. 1, comma 763) .	25
31. Estensione del termine per gli adempimenti in materia di cartelle di pagamento (art. 1, comma 913)	26
32. Sospensione dei termini di versamento, di natura fiscale e contributiva, in favore del settore sportivo (art. 1, commi 923 e 924)	26
33. Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (art. 1, commi da 927 a 944).....	27
34. Modifiche accisa birra (art. 1, commi da 985 e 987).....	28
35. Redditi diversi degli enti con finalità sportive della Provincia autonoma di Bolzano (art.1, comma 1006)	29
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI.....	29
I. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO	29
II. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.....	33
1. NASPI (art. 1, comma 221).....	33
2. DIS-COLL (art. 1, comma 223).....	33
III. ALTRE DISPOSIZIONI	33
1. Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi (art. 1, comma 119).....	33
2. Fondo per interventi di integrazione salariale emergenziale (art. 1, comma 120)	33
3. Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese di Call Center (art. 1, comma 125).....	34
4. Esonero dal pagamento delle quote del TFR e del cd. "ticket licenziamento" per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (art. 1, comma 126)	34

5. Trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 127)	34
6. Proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale per le aziende a rilevanza economico strategica (art. 1, comma 129).....	34
7. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 1, comma 205)	34
8. Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva (art. 1, da comma 224 a 238)....	35
9. Misure in favore dei lavoratori in CIGS (art. 1, comma 243).....	36
10. Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali (art. 1, comma 255)	36
IV. ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI	36
1. Congedi di paternità (art. 1, comma 134)	36
2. Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, comma 137).....	37
3. Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (art. 1, comma 138).....	37
4. Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere (art. 1, commi da 139 a 148)	37
5. Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere (art. 1, comma 660)	38
6. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 1, comma 969).....	38
7. Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 1, comma 971) .	38
V. RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)	39
1. Rifinanziamento e disposizioni in materia RDC (art. 1, commi da 73 a 84)	39
2. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego (art. 1, commi 85 e 86)	39
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	39
1. Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata (art. 1, comma 87 e 88).....	39
2. Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (art.1, commi 89 e 90).....	40
3. Modifica della normativa sull'APE sociale (art.1, commi da 91 a 93)	40
4. Opzione donna (art. 1, comma 94)	42
5. Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti (art.1, commi da 103 a 107, da 109 a 114, 116 e 118)	42
6. Esonero contributivo lavoratori dipendenti per l'anno 2022 (art. 1, comma 121).	43
7. Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, comma 136).....	44
8. Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (art. 1, commi da 159 a 163 e da 167 a 171)	44
9. Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 178) 45	

10. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, commi 179 e 180)	46
11. Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (art. 1, commi 181 e 182)	46
12. Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (art.1, commi 183 e 184)	46
13. Rifinanziamento del Fondo per l'esonero contributivo del settore sportivo (art. 1, comma 189)	46
14. Disposizioni in materia di rilascio del DURC (art.1, comma 214)	47
15. Sostegno in caso di maternità (art.1, comma 239).....	47
16. Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (art. 1, commi 253 e 254).....	47
17. Incremento Fondo sanitario nazionale (art. 1, commi 258 e 259).....	47
18. Disposizioni in materia di liste di attesa Covid (art. 1, commi da 276 a 278)	48
19. Finanziamento aggiornamento LEA (art. 1, comma 288).....	48
20. Fondo per le non autosufficienze (art. 1, comma 677)	48
21. Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 719)	48
22. Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania (art.1, comma 1.004)	49

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E FONDI INTERPROFESSIONALI..

1. Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi da 122 a 130)	49
2. Apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale (art. 1, comma 248)	49
3. Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (art. 1, commi 249-250).....	49
4. Politiche attive per i lavoratori autonomi (art. 1, commi 251-252)	50
5. Sgravio contributivo apprendistato duale (art. 1, comma 645)	50
6. Riordino della disciplina sul tirocinio (art. 1, commi da 720 a 726)	50
7. Esenzione dall'imposta di bollo per tirocini di formazione e orientamento (art. 1, comma 731)	51

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....

1. Potenziamento dei piani individuali di risparmio - P.I.R. (art. 1, commi 26 e 27, e comma 912)	51
2. Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi 44 e 45).....	52
3. Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" (art. 1, commi 47 e 48).....	53
4. Fondo di garanzia PMI (art. 1, commi da 53 a 58)	53

5. Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese (art. 1, comma 59).....	54
6. Garanzia green (art. 1, commi 60 e 61).....	54
7. Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini (art. 1, comma 62)....	55
8. Fondo Indennizzo Risparmiatori (art. 1, comma da 63 a 69, 915, 916).....	55
9. Proroga delle misure per il Fondo di garanzia prima casa e rifinanziamento (art. 1, commi 151 e 152)	56
10. Credito d'imposta Mezzogiorno (art. 1, comma 175)	56
11. Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate (art. 1, comma 312)	56
12. Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)	57
13. Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (art. 1, commi 375-377).....	57
14. Rifinanziamento Aree Interne (art. 1, commi 418 e 419)	57
15. Rifinanziamento degli interventi di protezione civile per gli stati di emergenza di rilievo nazionale (art. 1, comma 448).....	58
16. Proroga stato emergenza e stanziamenti per le aree colpite da eventi sismici (art. 1, commi 449-450, 457, 459-460, 463, 465-466 e 469).....	58
17. Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile (art. 1, commi 486 e 487)	60
18. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 1, commi da 593 a 596)	60
19. Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (art. 1, comma 628).....	61
20. Conclusione del <i>Cashback</i> (art. 1, commi da 637 a 644).....	61
21. Misure a sostegno del distretto industriale pratese (art. 1, commi 658 e 659)	62
22. Fondo per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano (art. 1, commi da 700 a 703).....	62
23. Fondo <i>venture capital</i> (art. 1, comma 714)	62
24. Partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 1, commi da 715 a 717)	63
25. Ampliamento del Microcredito (art. 1, comma 914).....	63
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	64
1. Differimento termini decorrenza <i>plastic tax</i> (art. 1, comma 12, lett. a)	64
2. Proroghe in materia di Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus facciate (art. 1, commi da 28 a 42)	64
3. Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus (art. 1, comma 43)	70
4. Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art. 1, commi 478 e 479).....	70
5. Fondo italiano per il Clima (art. 1, commi da 488 a 497)	71
6. Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (art. 1, comma 498)	71

7. Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (art. 1, commi da 499 a 501).....	72
8. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas (art. 1, commi da 503 a 512).....	72
9. Finanziamento per le emergenze ambientali (art. 1, comma 513)	73
10. Semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (art. 1, comma 514).....	73
11. Credito di imposta impianti fonti rinnovabili (art. 1, comma 812).....	74
12. Usi delle acque per approvvigionamento potabile (art. 1, comma 821)	74
13. Finanziamento a favore dell'Ispra per il supporto al Ministero della transizione ecologica e misure per la qualità dell'aria (art. 1, commi da 828 a 829).....	74
14. Potenziamento dei controlli ambientali (art. 1, comma 830).....	74
15. Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari (art. 1, commi da 831 a 834).....	75
16. Aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (art. 1, comma 839).....	75
17. Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti (art. 1, commi da 840 a 841).....	75
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	75
1. Risorse per trasporto scolastico disabili (art. 1, comma 174).....	75
2. Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (art. 1, comma 392).....	76
3. Metropolitane nelle grandi aree urbane (art. 1, comma 393)	76
4. Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica (art. 1, comma 394)	76
5. Contratto di programma RFI (art. 1, commi 395-396)	77
6. Contratto di programma ANAS (art. 1, comma 397).....	77
7. Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1, commi 398-399).....	77
8. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali (art. 1, commi 400-402).....	77
9. Disposizioni urgenti in materia di autostrade regionali (art. 1, commi 403-404).....	77
10. Infrastrutture stradali di Regioni, Province e Città Metropolitane (art. 1, commi 405-406).....	78
11. Manutenzione strade comunali (art. 1, commi 407-414)	78
12. Finanziamento progettazione investimenti degli Enti Locali (art. 1, comma 415).....	78
13. Ponti e viadotti Enti Locali (art. 1, commi 531-532)	78
14. Fondo per l'innovazione e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale (art. 1, comma 712)	79
15. Contributi per riqualificazione elettrica veicoli (art. 1, commi 809-810).....	79

16. Sistema di segnalamento ferroviario ERTMS (art. 1, comma 811)	79
17. Rifinanziamento Fondo salva opere (art. 1, comma 815)	79
18. Trasporto Pubblico Locale di Venezia (art. 1, comma 816)	79
19. Trasporto e contratto di appalto di più servizi (art. 1, comma 819)	80
20. Interessi fondo progettualità Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, comma 820).....	80
21. Viadotto strada provinciale Bergamo (art. 1, comma 906)	80
22. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali (art. 1, comma 952).....	80
23. Disposizioni in materia di continuità territoriale (art. 1, commi 953-955)	80
24. Infrastrutture autostradali (art. 1, comma 964).....	80
25. Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno centro-settentrionale (art. 1, comma 966).....	81
26. Disposizioni per il settore marittimo (art. 1, commi 996-998).....	81
27. Centro merci Alessandria smistamento (art. 1, commi 1009-1010)	81
28. Funicolare di Savona (art. 1, comma 1011)	81
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	82
1. Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità (art. 1, commi 176 e 177)	82
2. Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi da 366 a 371)	82
3. Personale ENIT- Agenzia nazionale turismo (art. 1, comma 372)	83
4. Banca dati strutture ricettive (art. 1, commi 373 e 374)	83
5. Fondo Buone Pratiche (art. 1, commi 824 e 825)	83
6. Fondo per la valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali e Certificati (art. 1, commi 826 e 827)	83
7. Fondo per i cammini religiosi (art. 1, comma 963)	84
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	84
1. Misure per il cinema e per la cultura (art. 1, commi da 348 a 350)	84
2. <i>Tax credit</i> librerie (art. 1, comma 351).....	84
3. Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo – SET (art. 1, comma 352)	85
4. APP 18 (art. 1, commi 357 e 358).....	85
5. Fondazioni lirico sinfoniche (art. 1, commi da 359 a 363 e da 799 a 801)	85
6. Contributo Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023 (art. 1, comma 779).....	86
7. Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia (art. 1, comma 780)	87
8. Interventi in favore di enti e istituzioni culturali (art. 1, comma 781)	87
9. Contributo festival operistici italiani (art. 1, comma 782)	87

10. Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini (art. 1, commi da 792 a 796)	87
11. Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici (art. 1, commi 797 e 798).....	87
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE.....	88
1. Misura di Rifinanziamento bonus tv e decoder (art. 1, commi 480 – 485)	88
2. Incremento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)	88
3. Fondo per il Pluralismo e l’innovazione dell’informazione (art. 1, comma 974)	88
4. Programma di interventi per il Mezzogiorno (art. 1, comma 977)	88
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.....	89
1. Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese (art. 1, comma 49)	89
2. Cabina di regia per l’internazionalizzazione e unificazione fondi ICE (art. 1, comma 50).....	89
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA.....	90
1. Destinazione di risorse regionali ai comuni per interventi di rigenerazione urbana (art. 1, comma 458)	90
2. Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 1, comma 472).....	90
3. Contributi per progetti di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)	91
4. Proroga di semplificazioni in materia edilizia a favore dei pubblici esercizi (art. 1, comma 706)	91
5. Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive (art. 1, commi 873-874)	91
DISPOSIZIONI VARIE.....	92
1. Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione dell’emergenza COVID (art. 1, comma 287)	92
2. Misure di sostegno alla filiera delle carni bianche (art. 1, comma 528)	92
3. Contributo unificato (art 1, comma 625).....	92
4. Fondo per la diffusione della cultura della legalità (art. 1, commi 774-778).....	92
5. Contributo a favore dei produttori di vino per la promozione dei territori locali (art.1, commi 842 e 843)	92
6. Sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano (art. 1, commi 868 e 869)	93
7. Disposizioni in materia di camere di commercio (art.1, commi 978 e 979)	93
8. Qualifica di imprenditore agricolo (art. 1, comma 988)	93

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (art. 1, commi da 2 a 4)

Nel testo originario del disegno della legge di bilancio presentato dal Governo, l'articolo 2 disponeva l'utilizzo, a decorrere dal 2022, di un importo pari a 8 miliardi di euro, per consentire interventi in ambito IRPEF ed IRAP, quali:

- riduzione di una o più aliquote marginali effettive dell'IRPEF;
- revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- riduzione dell'aliquota dell'IRAP.

Nel corso dell'iter parlamentare, l'articolo 2 è stato integralmente sostituito dalle disposizioni in esame, aventi ad oggetto la riforma del sistema di tassazione delle persone fisiche.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, **IRPEF**, è regolata dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi).

Si tratta di una imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito. Il reddito imponibile e l'imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

1.1. Aliquote e scaglioni IRPEF

Le nuove aliquote applicabili ai nuovi scaglioni di reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono le seguenti:

1. fino a 15.000 euro, **23%**;
2. oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, **25%**;
3. oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, **35%**;
4. oltre 50.000 euro, **43%**.

Nella tabella seguente si riporta, in forma schematica, il confronto tra il sistema di aliquote e scaglioni IRPEF previgenti e il sistema introdotto dalla legge di bilancio in esame:

Reddito	Aliquote fino al 31 dicembre 2021	Aliquote dal 1° gennaio 2022
fino a 15.000 euro	23%	23%
da 15.001 euro a 28.000 euro	27%	25%
da 28.001 euro a 50.000 euro	38%	35%
da 50.001 a 55.000 euro		43%
da 55.001 euro a 75.000 euro		
oltre 75.001 euro	43%	

1.2. Le nuove detrazioni IRPEF

a) Nuove detrazioni per redditi da lavoro dipendente

A decorrere dal 1° gennaio 2022, le detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, sono modificate nel modo seguente:

- a) **1.880 euro**, se il **reddito complessivo non supera 15.000 euro** (anziché 8.000 euro). Rimane ferma la parte di disposizione ai sensi della quale l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- b) **1.910 euro** (anziché 978 euro), aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 15.000 euro** (anziché 8.000 euro), **ma non a 28.000 euro**;
- c) **1.910 euro** (anziché 978 euro), se il **reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro** (anziché 55.000 euro); la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Viene aggiunto un comma 2 all'art. 13 del TUIR, ai sensi del quale la **detrazione per redditi di lavoro dipendente è aumentata di un importo pari a 65 euro**, se il **reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro**.

b) Il nuovo trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modifiche al c.d. "Bonus 100 euro")

L'istituto in esame, introdotto con il D.L. n. 3/2020 (cosiddetto "Decreto taglio cuneo fiscale"), come modificato dalle disposizioni in esame, prevede il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro se il **reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro** (rispetto al previgente limite di 28.000 euro).

Il trattamento integrativo **spetta, inoltre, per redditi complessivi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro**, a condizione che **l'ammontare delle seguenti detrazioni e rate, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia superiore all'imposta lorda**:

- 1) detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR);
- 2) detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, del TUIR);
- 3) detrazione degli interessi passivi, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, del TUIR);
- 4) le rate relative alle detrazioni per le spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR);
- 5) le rate relative alle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR);
- 6) le rate relative alle altre detrazioni previste da disposizioni normative.

Nel caso ricorrano le condizioni sopraindicate, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro.

c) Detrazioni per redditi di pensione

Le detrazioni IRPEF per redditi di pensione, di cui all'art. 13 comma 3, lett. a), b) e c) del TUIR, vengono modificate come di seguito indicato:

- a) **1.955 euro** (anziché 1.880 euro), se il **reddito complessivo non supera 8.500 euro** (anziché 8.000 euro). Rimane ferma la parte di disposizione ai sensi della quale l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- b) **700 euro** (anziché 1.297 euro), aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 8.500 euro** (anziché 8.000 euro), **ma non a 28.000 euro** (anziché 15.000 euro);
- c) **700 euro** (anziché 1.297 euro), se il **reddito complessivo è superiore a 28.000 euro** (anziché 15.000 euro), **ma non a 50.000 euro** (anziché 55.000 euro). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Viene aggiunto il comma 3-bis all'art. 13 del TUIR, ai sensi del quale la **detrazione per redditi di pensioni è aumentata di un importo pari a 50 euro**, se il **reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro**.

d) Le nuove detrazioni di lavoro autonomo e d'impresa minore

In base alla disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2021, le detrazioni per **redditi di lavoro autonomo e di impresa minore**, di cui all'art. 13, comma 5, lett. a) e b), del TUIR, sono le seguenti:

- a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, le detrazioni sono modificate nel modo seguente:

- a) **1.265 euro** se il **reddito complessivo non supera 5.500 euro**;
- b) **500 euro**, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 5.500 euro, ma non a 28.000 euro**;
- c) **500 euro**, se il **reddito complessivo è superiore a 28.000 ma non a 50.000 euro**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La **detrazione per tali redditi è aumentata di un importo pari a 50 euro**, se il **reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro**.

2. Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'IRPEF (art. 1, commi da 5 a 7)

Come noto, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ogni regione può maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF (l'aliquota ordinaria è fissata allo 0,9%) fino all'1,4%.

La maggiorazione deve essere stabilita con provvedimento regionale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si vuole operare la maggiorazione.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inoltre, debbono provvedere alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai fini della loro pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce.

Con la disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, al fine di permettere alle regioni di adeguarsi alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è stabilito che:

- a) il termine del 31 dicembre (per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF) viene prorogato, limitatamente all'anno di imposta 2022, al **31 marzo 2022**;
- b) il termine del 31 gennaio (per l'invio dei dati necessari per la pubblicazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sull'apposito sito internet), limitatamente all'anno 2022, viene prorogato al **13 maggio 2022**.

Inoltre, ai comuni è attribuita la possibilità, per l'anno 2022, di modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, entro il **31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. Esclusione IRAP per le persone fisiche (art. 1, commi da 8 a 9)

Con la disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, a decorrere dal 2022, **viene abrogata l'IRAP** per i seguenti soggetti:

1. **le persone fisiche esercenti attività commerciali**;
2. **le persone fisiche esercenti arti e professioni**.

Con tale misura circa 835.000 partite IVA non saranno più soggette al versamento dell'imposta regionale.

A decorrere dall'esercizio 2022, dovrà essere istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo, con una dotazione annua pari a 192.252.000 di euro, finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali, in conseguenza delle nuove regole sull'IRAP, non compensate con finanziamenti del Servizio sanitario nazionale o da maggiorazioni regionali.

4. Modifiche alla disciplina del Patent Box (art. 1, commi da 10 a 11)

Con il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. decreto fisco-lavoro), è stata abrogata la disciplina del regime opzionale di tassazione del c.d. "Patent Box", stabilita dalla legge di stabilità 2015, e introdotto un nuovo quadro normativo di riferimento, caratterizzato da un meccanismo applicativo più semplice, ai fini della determinazione della misura agevolativa (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [nota n. 53 del 22 dicembre 2021](#)).

Con le disposizioni in esame, aggiunte nel corso dell'iter parlamentare, la nuova disciplina sul Patent Box subisce ulteriori modifiche, che entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio in commento. Ne deriva un nuovo quadro applicativo della disciplina, riassumibile, in forma schematica, nei seguenti punti:

1. sottrazione dal regime di Patent Box di marchi di impresa, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
2. maggiorazione del 110% (in luogo del 90%), ai fini delle imposte sui redditi dei costi di ricerca e sviluppo, sostenuti in relazione a software protetto da

copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa;

3. applicazione del nuovo regime di *Patent Box* alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 146 del 2021 e ai successivi periodi di imposta (in luogo del previgente termine di decorrenza del 22 ottobre 2021);
4. soppressione della previsione in base alla quale i soggetti che si avvalgono del regime di *Patent Box* non possono fruire, per l'intera durata del regime e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (di cui all'art.1, commi da 198 a 206, legge 27 dicembre 2020, n.160);
5. viene specificato che il precedente regime di *Patent Box* (di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015 e art. 4 del DL 30 aprile 2019, n.34), non può essere utilizzato con riferimento al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) e ai successivi periodi d'imposta. Al riguardo, viene previsto che i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dei citati commi dell'art.1, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo in commento, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
6. viene aggiunta la previsione che, qualora in uno o più periodi di imposta, le spese agevolabili con il regime del *Patent box* siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali (quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), il contribuente possa usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese, a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può, però, essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

5. Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla c.d. *sugar tax* (art. 1, comma 12, lett. b)

La data di entrata in vigore della c.d. "*sugar tax*" viene ulteriormente differita al **1° gennaio 2023**¹.

Come noto, il tributo in esame, introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), grava su particolari tipologie di bevande analcoliche, contenenti sostanze edulcoranti aggiunte, nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti destinati ad essere utilizzati previa diluizione.

6. Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili (art. 1, comma 13)

La disposizione in commento prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile

¹ Si ricorda che con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per il 2021) la data di entrata in vigore del citato tributo è stata già oggetto di differimento al 1° gennaio 2022.

di natura non compostabile. Ai prodotti per l'igiene femminile compostabile, invece, continua ad essere applicabile l'aliquota IVA al 5%, in quanto tali beni sono elencati nel numero *1-quinquies* della Tabella A, parte II-*bis*, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Disposizioni in materia di *governance* e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (art. 1, commi da 14 a 23)

La norma in commento, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, dà attuazione alle disposizioni recate dal disegno di legge delega sulla riforma del sistema fiscale, riguardanti la revisione del sistema nazionale della riscossione, sulla base dei principi di razionalizzazione delle strutture e delle risorse destinate alla riscossione dei tributi, mediante un superamento di fatto dell'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione - Agenzia delle Entrate - e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione - Agenzia delle Entrate- Riscossione.

7.1. Modifiche in tema di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

La disposizione in esame interviene sulla norma istitutiva di Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n.193), attraverso la contestuale soppressione di Equitalia e l'attribuzione delle relative funzioni al nuovo ente.

In particolare, le modifiche apportate al citato testo normativo delineano un nuovo quadro istituzionale di cui si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti salienti per comprendere l'orientamento della riforma:

- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate (e non più del Ministro dell'economia e delle finanze) che ne monitora l'attività;
- il Direttore dell'ente (non più presidente) è il direttore dell'Agenzia delle Entrate (viene eliminata quindi la carica istituzionale di Presidente);
- l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, di personale da un'agenzia all'altra;
- il nuovo statuto, approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovrà disciplinare le funzioni e le competenze degli organi, indicare le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario (mentre in base alla previgente disposizione, lo Statuto si limitava ad indicare "le entrate dell'ente"), stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziare in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali;
- nella stessa convenzione, stipulata tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, dovranno essere individuati anche gli obiettivi e le strategie dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con previsione di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione e spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati.

7.2. Modifica della modalità di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

Viene modificato l'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, avente ad oggetto gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Al riguardo, viene previsto che l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, al fine di assicurare il funzionamento del servizio stesso, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione.

La suddetta copertura è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito dell'annuale convenzione tra Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate in merito alle risorse disponibili da stanziare in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 193/2016, in materia di risparmi di spesa, per la copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, la norma prevede inoltre che, con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano previste quote a carico del debitore (a titolo di spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari e notifica di atti di pagamento) e quote a carico di enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenute all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore degli stessi enti.

7.3. Entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione e regolamentazione del regime transitorio

Le disposizioni in commento, relative al funzionamento e agli oneri del servizio nazionale della riscossione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022².

Con riferimento ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi, nella misura e secondo criteri di ripartizione previsti dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge in esame, il sistema di remunerazione ad aggio e di rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

Con riferimento, invece, ai carichi relativi ad attività svolte dal 1° gennaio 2022, si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento suesposta e le somme riscosse a tale titolo sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

7.4. Copertura finanziaria delle modifiche in tema di gestione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

Per dare attuazione alle sopra indicate disposizioni in materia di *governance* e remunerazione del servizio nazionale della riscossione è previsto lo stanziamento **dell'importo di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.**

² Fino all'entrata in vigore del decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante la copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, continua ad applicarsi il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.

8. Esenzione bollo su certificazioni digitali (art. 1, comma 24)

Viene estesa all'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per i documenti digitali riguardanti la certificazione dei dati anagrafici, emessi in modalità telematica tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'Interno.

9. Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli (art. 1, comma 25)

La norma in esame dispone che, anche per l'anno 2022, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

10. Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 1, commi da 30 a 36)

Con il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (cd decreto Antifrode), il legislatore ha introdotto delle misure, volte a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, che trovano applicazione qualora il contribuente decida di accedere ai meccanismi di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo (ossia, sconto in fattura), previsti dall'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), nonché nel caso in cui intenda accedere direttamente alla detrazione fiscale ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi (IRPEF).

Le medesime misure sono state trasfuse nella legge di bilancio in commento, con contestuale abrogazione del decreto legge n.157 del 2021.

Di seguito, si illustrano le disposizioni afferenti le nuove modalità di controllo dell'Agenzia delle entrate. Per il commento delle novità in tema di visto di conformità e di asseverazione, si rinvia alla parte della nota dedicata alle disposizioni in materia di ambiente.

10.1. Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (comma 30)

Gli artt. 121 e 122 del c.d. decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n.34) prevedono, in alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali in materia edilizia o dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall'art. 121). Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l'originario beneficiario dell'agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate.

Il comma 30 del presente provvedimento, riprendendo quanto già stabilito dal decreto legge n. 157 dell'11 novembre 2021, introduce il nuovo art. 122-bis nel corpo del decreto Rilancio, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, fino a trenta giorni, l'efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima³ e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia, ai sensi dei succitati articoli 121

³ Si ricorda infatti che, nel caso di cessione dei crediti, quest'ultimi possono essere ceduti più volte,

e 122, qualora presentino profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

Se all'esito del controllo non risultano profili di rischio ovvero sono decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Se, al contrario, all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione dovrà considerarsi non effettuata e l'esito del controllo dovrà essere comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In tale ipotesi, inoltre, l'amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo, nei termini di legge, di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non effettuata.

I profili di rischio, che l'Agenzia potrà utilizzare, saranno individuati utilizzando dei criteri riferiti:

- a. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Le banche e gli altri istituti finanziari (elencati nell'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), inoltre, non possono procedere all'acquisizione dei crediti, risultanti dalle operazioni di cui agli art. 121 e 122 del decreto Rilancio, ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 42 del medesimo decreto legislativo).

Con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame.

10.2. Controlli dell'Agenzia delle Entrate (commi da 31 a 36)

Il comma 31 del provvedimento in esame, riprendendo quanto già contenuto nel citato decreto legge n. 157/2021, ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate eserciti i poteri di accertamento e controllo previsti in materia di imposte dirette e di IVA, con riferimento:

1. alle agevolazioni di cui agli artt. 121 e 122 del decreto "Rilancio" (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per lavori edilizi e cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19);
2. alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In specie, ai sensi dei commi 32, 33 e 34, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate può procedere con un atto di recupero, emanato in base all'art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con l'atto di recupero, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (fatto salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente di riferimento), sono irrogate anche le sanzioni, previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse, e sono applicati gli interessi.

La competenza dell'attività di accertamento, ai sensi del comma 35, spetta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Ove il domicilio fiscale non sia determinabile, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia, da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Sulle eventuali controversie relative all'atto di recupero, ai sensi del comma 36, la competenza spetta al giudice tributario.

11. Credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1, comma 46)

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto un credito di imposta per le PMI che, successivamente al 1° gennaio 2019, abbiano iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito di imposta è riconosciuto nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, pari al 50% dei costi di consulenza, sostenuti fino al 31 dicembre 2021.

Con la disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, la misura agevolativa è prorogata fino al 31 dicembre 2022 (per spese di consulenza sostenute fino al 31 dicembre 2022) e l'importo massimo del credito di imposta è ridotto da 500.000 euro a 200.000 euro.

12. Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese (art. 1, commi 70 e 71)

La disposizione di cui al comma 70, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, interviene sulla disciplina riguardante l'incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, di cui all'articolo 1, commi da 233 a 243, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio per il 2021).

Al riguardo, si ricorda che la disciplina in esame consente al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA), riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data (eccedenze ACE).

Con la norma in esame viene, quindi, estesa l'operatività dell'incentivo alle operazioni deliberate al 30 giugno 2022. Inoltre viene modificato il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta, fissandolo in un ammontare complessivo non superiore al minore

importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Il comma 71 dell'articolo in esame interviene, invece, sulla disciplina delle aggregazioni aziendali (cd. bonus aggregazione), di cui all'art. 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. decreto "Crescita") anticipando al 31 dicembre 2021 la cessazione della misura.

In particolare, con riferimento ai soggetti che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, e nel caso di operazioni di conferimento di azienda, la norma prevede che la disciplina che considera riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali - per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro - si applichi alle predette operazioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31 dicembre 2022.

13. Limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili (art. 1, comma 72)

Si ricorda che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Sostegni bis") ha aumentato, per il solo anno 2021, il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, portandolo a 2 milioni di euro⁴.

Con la disposizione in esame **l'aumento diviene strutturale**. Di conseguenza, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, e per gli anni successivi, il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sarà pari a **2 milioni di euro**.

14. Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani (art. 1, comma 155)

Con la disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, viene modificata la disciplina sulla detrazione fiscale delle locazioni stipulate dai giovani, contenuta nell'art. 16, comma 1-ter, del TUIR.

In particolare, si prevede che ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale (anziché per i primi tre), una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione (nella versione previgente, era prevista la sola detrazione nel limite di 991,60 euro).

⁴ Nel 2020, l'importo massimo compensabile era già stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro, per effetto del D.L. n. 34 del 2020, decreto c.d. "Rilancio".

15. Detassazione utili per le federazioni sportive nazionali (art. 1, commi da 185 a 187)

Con le disposizioni in esame, aggiunte nel corso dell'iter parlamentare, è stato stabilito che – in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 – gli utili, derivanti dall'esercizio di attività commerciale, delle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato olimpico, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. La misura deve essere autorizzata dalla Commissione europea.

16. Proroga del credito di imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (art. 1, comma 190)

Con la disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, la disciplina del credito d'imposta (in misura pari al 65%) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), viene prorogata, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022.

17. Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva (art. 1, comma 237)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, dispone l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna al trasferimento di beni immobili strumentali per "natura" in caso di cessazione d'azienda o di ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Le citate imposte sono dovute nella misura ordinaria nell'ipotesi di successiva cessazione dell'attività o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto.

18. Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 1, commi 378 e 379)

Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa, incrementandone l'entità - **30% delle spese** sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022 – e il limite di spesa (60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

19. Comuni interessati da eventi sismici – esclusione pagamento canone unico per il 2022 (art. 1, comma 451)

Si ricorda che, con la legge di bilancio per il 2019, è stato stabilito che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Detta misura agevolativa è stata prorogata, dal decreto legge n. 183 del 2020, per tutto l'anno 2021.

Con la disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, l'esclusione dal pagamento dei succitati tributi locali (ora "canone unico", ai sensi della legge di bilancio per il 2020) è stata ulteriormente prorogata per tutto l'anno 2022.

20. Comuni interessati da eventi sismici – Proroga misure di favore ai fini delle imposte dirette e IMU (art. 1, comma 456)

Con la disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, è stata prorogata la disposizione di cui al comma 16 dell'art. 48 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016.

Alla luce delle modifiche apportate, il nuovo comma 16 stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto⁵, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate, entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2021, anziché 2020.

I fabbricati suddetti sono anche esenti dall'applicazione dell'IMU e dal tributo per i servizi indivisibili (art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, anziché 31 dicembre 2021.

21. IVA agevolata per la cessione di bovini e suini (art. 1, comma 527)

Vengono innalzate, anche per l'anno 2022, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina nella misura del 9,5% così come fissata, originariamente per il solo anno 2021, dall'articolo 68, commi 1 e 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto "Sostegni bis").

22. Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione (art. 1, comma 588)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, semplifica la procedura di riversamento allo Stato dei ristori ricevuti nel 2020 dalle Regioni a statuto ordinario per le minori entrate legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, derivante da lotta all'evasione. In specie, viene previsto che le Regioni versino annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo predeterminato, indipendentemente dall'ammontare derivante da lotta all'evasione e individuato da apposita tabella, fino alla concorrenza delle risorse ricevute dalle stesse a ristoro delle minori entrate.

⁵ Trattasi dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

23. Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali (art. 1, commi da 622 a 624)

Si ricorda che l'art. 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto c.d. "Agosto") ha previsto, a favore delle imprese assoggettate a IRES (società di capitali ed enti commerciali), che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La stessa disposizione prevede, inoltre, la facoltà di avvalersi del riallineamento anche all'avviamento e alle altre attività immateriali, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

I commi in esame - che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare - mediante modifica del succitato art. 110, prevedono che la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del maggior valore imputato al valore di avviamento o ai marchi di impresa, sia effettuata, invece che in misura ordinaria non superiore ad un diciottesimo, in misura ridotta non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo, viene inoltre previsto un particolare meccanismo di allungamento del periodo di deducibilità dell'eventuale minusvalenza e simmetricamente del periodo di ammortamento del bene acquistato dall'avente causa⁶.

a) Condizione per fruire della misura ordinaria di ammortamento sui valori rivalutati

In ogni caso, all'impresa viene attribuita la possibilità di effettuare la deduzione ordinaria del maggior valore imputato, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già versata per il riconoscimento del citato maggior valore imputato, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 12%, sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14%, sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e del 16%, sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Le nuove disposizioni, in deroga allo Statuto del contribuente, entrano in vigore a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

b) Condizioni per la revoca della rivalutazione, a causa del trattamento fiscale peggiorativo, e conseguente restituzione delle imposte sostitutive versate

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione ,, hanno già provveduto al versamento delle imposte sostitutive per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione o per il riconoscimento fiscale dei maggior valori attribuiti a beni e partecipazioni, possono revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini che dovranno

⁶ L'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del residuo maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l'avente causa, simmetricamente, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento

essere adottati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso, ovvero per l’utilizzo in compensazione, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

24. Proroga al 1° gennaio 2024 del regime di esenzione Iva di alcune operazioni poste in essere da enti associativi (art. 1, comma 683)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter parlamentare, proroga, al **1° gennaio 2024**, l’entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti non commerciali, inclusi quelli associativi, introdotta dall’art. 5, commi 15-quater e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215 (c.d. decreto Fisco e Lavoro).

Come noto, le suddette disposizioni, che avrebbero dovuto applicarsi a decorrere dal 21 dicembre 2021 – data di entrata in vigore della citata legge n.215 del 2021 – recano l’eliminazione di alcune fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA, riferibili a particolari operazioni poste in essere da enti associativi recate dall’art. 4, commi da 4 a 8, del D.P.R. 633 del 1972 (decreto Iva), prevedendo, al contempo, relativamente alle medesime operazioni, l’applicazione del regime di esenzione d’imposta di cui all’articolo 10 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972 (per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia alla nostra [nota informativa n. 53 del 22 dicembre 2021](#)).

In tale sede, si ritiene opportuno specificare che il regime di esenzione Iva, oggetto di proroga al 1° gennaio 2024, avrebbe dovuto essere applicato a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti associativi, in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di **corrispettivi specifici o di contributi supplementari**, ai soci, associati o partecipanti, oppure nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione sociale – Proroga al 2024

Contestualmente, viene prorogata, al **1° gennaio 2024**, anche l’entrata in vigore della nuova disciplina relativa al regime forfetario della franchigia prevista ai fini IVA, introdotta dall’art. 5, comma 15-quinquies, del sopra richiamato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215 (c.d. decreto Fisco e Lavoro).

Come noto, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 15-quinquies, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 21 dicembre 2021 – data di entrata in vigore della citata legge n.215 del 2021 – stabiliva che in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le quali hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, possano applicare, ai soli fini IVA, il regime forfetario, di cui all’art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

25. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche (art. 1, comma 706)

Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter parlamentare, vengono prorogate, dal 31 dicembre 2021 al **31 marzo 2022**, alcune misure di sostegno,

adottate dall'art. 9-ter del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), in favore dei pubblici esercizi e degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID19.

a) Pubblici esercizi

Nello specifico, con riferimento alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, viene prevista la proroga dell'**esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** (cd. "Canone Unico patrimoniale") dal 31 dicembre 2021 al **31 marzo 2022**.

Si precisa che l'agevolazione in parola si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

b) Commercio su aree pubbliche

Con riferimento ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, viene, ugualmente, prorogato, dal 31 dicembre 2021 fino al **31 marzo 2022**, l'esonero dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Unico Patrimoniale).

Per ristorare i comuni dalla minore entrate derivanti dalle suddette proroghe viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno con dotazione di 82,5 milioni di euro per il 2022.

26. Sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 1, comma 711)

Le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto "Agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedono la facoltà di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente. Tale misura si applica in favore delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

In tal caso, la quota di ammortamento non effettuata viene imputata nel conto economico, relativo all'esercizio successivo e, con lo stesso criterio, sono differite anche le quote successive.

Al riguardo, si precisa che, in base alle citate disposizioni, la facoltà temporanea dell'ammortamento o di una quota dello stesso, relativa al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali poteva essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la nuova disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, viene prevista, invece, l'estensione della misura all'esercizio successivo per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrate in vigore del c.d. decreto "Agosto"), non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni in parola.

27. Interpretazione autentica imposta di registro per il territorio di Bolzano (art. 1, comma 730)

Con la disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, è stata adottata una norma di interpretazione autentica, ai sensi della quale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n.601 del 1973, relativamente alle imposte di registro e ipo-catastali applicabili agli atti di trasferimento della proprietà, per *"aree destinate all'edilizia popolare"* deve intendersi, per il territorio di Bolzano, *"aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali"*.

28. Credito di imposta a favore dell'attività fisica adattata (art. 1, comma 737)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, riconosce, ai fini IRPEF, e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese relative all'Attività Fisica Adattata. Per la definizione delle modalità attuative per accedere al beneficio, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento.

29. IMU pensionati esteri (art. 1, comma 743)

Come noto, la legge di Bilancio per il 2021 ha previsto, limitatamente al 2021, che l'IMU sia applicata, nella misura della metà, con riferimento alla unità immobiliare, a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Con la disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, limitatamente al 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista per i suddetti soggetti è ridotta al 37,5 per cento.

30. Misure fiscali a favore dei ricercatori rientranti dall'estero (art. 1, comma 763)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, riconosce nuove agevolazioni fiscali in favore di docenti o ricercatori, sia cittadini italiani iscritti all'AIRE sia cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che abbiano trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari

del regime previsto dall'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che riconosce incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

In particolare, per i soggetti in questione la nuova norma concede la possibilità di optare per l'applicazione dell'agevolazione prevista per il rientro dei cervelli (di cui all'art. 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) previo versamento di un importo pari al:

- **10%** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto di agevolazione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto in questione ha almeno un figlio minorenni oppure diventa proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia o nei 18 mesi successivi dalla data di esercizio dell'opzione;

- **5%** dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto di agevolazione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto in questione ha almeno 3 figli minorenni e diventa proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia o nei 18 mesi successivi dalla data di esercizio dell'opzione.

La norma rinvia ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, per la definizione delle modalità di esercizio dell'opzione.

31. Estensione del termine per gli adempimenti in materia di cartelle di pagamento (art. 1, comma 913)

Come noto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo, risultante dal ruolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, si producono i seguenti effetti:

- 1) ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora;
- 2) ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del medesimo decreto, il concessionario procede ad espropriazione forzata.

Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, il citato termine di 60 giorni **è fissato in 180 giorni**, con riferimento alle **cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**, ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e ai fini dell'inizio della procedura di espropriazione forzata.

32. Sospensione dei termini di versamento, di natura fiscale e contributiva, in favore del settore sportivo (art. 1, commi 923 e 924)

Le disposizioni in esame, inserite nel corso dell'iter parlamentare, prevedono, in favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione:

1. dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
2. dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
3. dei termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
4. dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022, pari al valore residuo. Il versamento della prima rata dovrà avvenire entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

33. Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (art. 1, commi da 927 a 944)

I commi da 927 a 944, inseriti nel corso dell'iter parlamentare, introducono disposizioni per la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

I profili applicativi della disposizione in esame sono riassumibili, in forma schematica, nei seguenti punti:

- la sospensione si applica a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro (comma 928);
- la sospensione riguarda tutti i termini stabiliti in favore della PA con carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del professionista e del cliente (comma 930);
- gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione (comma 932);
- la tutela si applica al libero professionista, inteso quale "persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali" (comma 933, lett. a);
- per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, la sospensione dei termini tributari si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, da consegnare o inviare in copia, tramite raccomandata A/R o PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione (commi 934-935);

- viene prevista l'applicazione della disciplina in oggetto anche al parto prematuro della libera professionista, con sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo, e in caso di interruzione della gravidanza, oltre il terzo mese, con sospensione fino al trentesimo giorno successivo all'evento (commi 936-937);
- la sospensione dei termini si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso e, in tal caso, i termini sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso (comma 938).

Il suddetto contesto normativo si applica anche per l'esercizio della libera professione in forma associata o societaria, a condizione che il numero complessivo degli associati sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale (comma 940).

La misura prevede, inoltre, che alle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento (comma 941).

Infine, vengono introdotte specifiche sanzioni per chiunque benefici o favorisca la sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione o comunque, a tal fine, favorisca il compimento degli illeciti (sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e arresto da sei mesi a due anni). Ogni altra violazione delle disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro (commi 943-944).

- *Responsabilità del professionista (commi 929 - 931)*

In caso di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico - ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero - che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. I termini relativi a tali adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari - superiori a tre giorni - fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, fermo restando l'esclusione di responsabilità per il periodo di sospensione di 60 giorni.

34. Modifiche accisa birra (art. 1, commi da 985 e 987)

Le disposizioni in esame, inserite nel corso dell'iter parlamentare, riducono la percentuale dell'aliquota d'accisa sulla birra artigianale prodotta da piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 2, comma 4-bis della Legge 16 agosto 1962, n. 1354.

In particolare, limitatamente all'anno 2022, per i piccoli birrifici indipendenti con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, si applica una riduzione

dell'aliquota di accisa, di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **dall'attuale 40% al 50%**.

Sempre limitatamente all'anno 2022, per quelli aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa in misura ridotta:

- a) del **30%** per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- b) del **20%** per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Inoltre, vengono modificate le aliquote di accisa della birra come segue:

- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023: in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

35. Redditi diversi degli enti con finalità sportive della Provincia autonoma di Bolzano (art.1, comma 1006)

La disposizione in esame, inserita nel corso dell'iter parlamentare, con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, specifica espressamente che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti VSS (Verband der Stidtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Union Society Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano, sono considerati redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, al pari di quelli erogati da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi riconosciuto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI

I. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di dare un'impostazione strutturata alla lettura delle disposizioni afferenti la complessa **riforma degli ammortizzatori sociali** in costanza di rapporto di lavoro, di seguito si evidenziano le novità introdotte, principalmente di modifica ed integrazione del D.lgs. n. 148/2015, in combinato disposto con le norme rimaste inalterate. Si precisa, altresì, che rispetto ai nodi di tale riforma, Confcommercio partecipa ad un tavolo permanente di confronto utile a valutarne gli impatti sul breve e sul lungo periodo, unitamente alle altre associazioni datoriali del Terziario.

Il legislatore ha voluto fondare l'impianto della riforma su un principio di universalismo differenziato, che si realizza attraverso un modello ancorato al principio assicurativo, che consenta un'adeguata protezione per tutti i lavoratori, con la concorrenza di tutti i datori di lavoro, in linea con una lettura sistematica degli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione, dichiarando altresì di voler tenere nel giusto conto le caratteristiche settoriali e le dimensioni aziendali.

Il tavolo permanente di confronto vuole essere lo strumento per misurare la coerenza delle misure con il principio dell'universalismo differenziato.

Tale sistema di protezione sociale sarà garantito nella triplice forma:

CIGO, CIGS e FIS

(Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale)

Beneficiari: tutti i lavori subordinati, tra cui tutti gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Sono esclusi i dirigenti.

Requisito: anzianità contributiva di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda, in luogo degli attuali 90 giorni **(art. 1, commi 191 e 192)**.

Massimale dell'assegno: passa da euro 971,71 ad euro 1.167,91, con rivalutazione ISTAT **(art. 1, comma 194)**.

Come è noto, le aliquote contributive CIGS e FIS sono ripartite per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico dei datori di lavoro, mentre la CIGO è tutta a carico delle imprese.

Sia per la CIGO che per la CIGS vi è una contribuzione **addizionale** a carico del datore di lavoro del **9%**, fino a 52 settimane richieste, del **12%** da 53 a 104 settimane richieste, e del **15%** oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile.

In caso di pagamento diretto della prestazione, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari al pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione **(art. 1, comma 196)**.

Durante il periodo di sospensione ai lavoratori non è, ovviamente, precluso di svolgere attività lavorativa: se superiore a 6 mesi di lavoro subordinato od autonomo non si ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; in caso di prestazione lavorativa a tempo determinato inferiore a 6 mesi il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro subordinato **(art. 1, comma 197)**.

CIGO: nessuna variazione.

Non riguarda i settori rappresentati da Confcommercio, bensì prevalentemente quello dell'industria sopra i 15 dipendenti e quello edile.

La durata massima è di 52 settimane nel biennio mobile.

Si versa l'**1,70%** minimo.

CIGS: viene estesa a tutte le imprese sopra i 15 dipendenti **(art. 1, comma 198)**.

Attualmente:

- imprese > 15 dipendenti: l'industria e imprese di vigilanza;
- imprese > 50 dipendenti: commercio, logistica, agenzie di viaggio e turismo, compresi tour operator.

Le aziende tra 15 e 50 dipendenti che aderiscono al FIS (escluse dunque quelle che hanno un fondo bilaterale di categoria), oltre alla nuova aliquota FIS pari allo 0,80% (da 0,45% - 0,65%), dovranno versare anche un ulteriore **0,90%** di CIGS (di cui lo 0,30% a carico del lavoratore), per un totale di 1,70%, di cui 1,13% a carico del datore di lavoro **(art. 1, comma 201)**.

Lo 0,90% di CIGS per il solo anno 2022 è ridotto dello 0,63%, quindi aliquota dello 0,27% **(art. 1, comma 220)**, per le imprese con più di 15 dipendenti ad esclusione delle attività che attualmente pagano CIGS (v. sopra).

La durata della CIGS è al massimo 24 mesi nel quinquennio mobile.

Si prevedono poi 12 mesi ulteriori per sostenere le transizioni occupazionali finalizzate al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. Nell'ambito dell'accordo sindacale vengono definite le azioni di formazione e riqualificazione finalizzate alla

rioccupazione dei predetti soggetti. I lavoratori destinatari della CIGS accedono al programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, cd. GOL (**art. 1, comma 200**). Sono previste ulteriori 52 settimane, solo nel biennio 2022-23, per riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (**art. 1, comma 216**).

FIS : diventa obbligatorio per tutte le piccole imprese da 1 a 5 dipendenti non coperte da CIGO-CIGS, né dai fondi di solidarietà bilaterali (**art. 1, comma 207**).

Il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) - gestito dall'INPS e fin qui riconosciuto alle aziende dei servizi con oltre 5 dipendenti - viene reso strutturale/residuale per chi non coperto da CIGO e CIGS (**art. 1 comma 204**).

I datori di lavoro con un solo dipendente hanno l'obbligo di iscrizione al FIS o, in alternativa, al Fondo di solidarietà bilaterale (ove esistente).

Il FIS fino ad oggi veniva erogato sotto forma di assegno ordinario per crisi temporanee (massimo di 26 settimane nel biennio mobile) o di assegno di solidarietà per le situazioni di crisi con esuberi (massimo di 12 mesi nel biennio mobile).

Dal 1° gennaio 2022 assegno ordinario e assegno di solidarietà vengono sostituiti dall'**assegno di integrazione salariale**, con diritto agli assegni familiari (**art. 1, comma 208**).

L'assegno di integrazione salariale sarà erogato, nel biennio mobile, per:

- 13 settimane nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane nelle aziende con più di 6 dipendenti;

La contribuzione cambia e le aliquote FIS calcolate sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, salgono (**art. 1 commi 207 - 219**):

- fino a 5 dipendenti: da 0 a **0,50%** (solo per il 2022: 0,15%)
- da 6 a 15 dipendenti: da 0,45 a **0,80%** (solo per il 2022: 0,55%)
- più di 15 dipendenti: da 0,65 a **0,80%** (solo per il 2022: 0,69%)
- più di 50 dipendenti (imprese commerciali, comprese logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator): da 0 a **0,80%** (solo per il 2022: 0,24%)

Pertanto, le aliquote comprensive di FIS più CIGS, a regime, saranno:

- fino a 5 dipendenti: **0,50%**
- da 6 a 15 dipendenti: **0,80%**
- più di 15 e più di 50 dipendenti: **1,70%**

Per il FIS, la contribuzione **aggiuntiva** a carico dei datori di lavoro è del **4%** della retribuzione persa.

Sul versante delle **causali CIGS (art. 1, comma 199)**, oltre a quelle per crisi e riorganizzazione, sono state introdotte quelle connesse a processi di transizione regolate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il MISE, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Inoltre, per rafforzare il connubio tra ammortizzatori sociali e **politiche attive**, le causali sono state collegate a processi di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze con obbligo, per i lavoratori, di partecipazione, anche mediante i fondi interprofessionali, ad iniziative formative, pena la perdita del sussidio. In caso di mancata partecipazione ai predetti corsi, infatti, è prevista una sanzione che va dalla decurtazione di una mensilità di trattamento fino alla sospensione dello stesso (**art. 1, comma 202**).

Ai **fondi interprofessionali** medesimi (**art. 1, comma 242**) che finanzino percorsi formativi per lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale viene concesso, per gli anni 2022-2023, il rimborso del cd. **prelievo forzoso** di cui

all'articolo 1, comma 722, della legge 190 del 2014 (euro 20 milioni nel biennio 2015-2016, euro 120 milioni a regime dal 2016).

Quanto sopra è stato reso possibile dall'ampliamento dell'ambito di intervento dei fondi con la modifica all'art. 118 della legge n. 388/2000 (**art. 1, comma 241**). Poi, con un'ulteriore modifica alla predetta normativa, è stata prevista la possibilità di istituire, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, un fondo territoriale intersettoriale con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale (**art. 1, comma 240**).

Inoltre è stata aumentata la riduzione del monte ore medio per la causale di **contratto di solidarietà (art. 1, comma 199)**, da 60%-70% a 80%-90%. Nello specifico:

- la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà (era 60%);
- la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato (era 70%).

È stato prorogato, inoltre, per il biennio 2022-2023, il **contratto di espansione (art. 1, comma 215)**, con estensione dell'ambito di applicazione ad imprese con più di 50 dipendenti (prima era 100), anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Conseguentemente, sono stati rimodulati gli stanziamenti, nello specifico:

- per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici riconosciuti da tale disposizione collegati allo scivolo pensionistico di 60 mesi di cui all'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 80,4 milioni per l'anno 2022, euro 219,6 milioni per l'anno 2023, euro 264,2 milioni per l'anno 2024, euro 173,6 milioni per l'anno 2025 e euro 48,4 milioni per l'anno 2026;
- ai lavoratori che non accedano allo scivolo pensionistico è consentito applicare la riduzione oraria di cui all'articolo 41, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, entro il limite complessivo di spesa di euro 15,7 milioni per l'anno 2019, di euro 31,8 milioni per l'anno 2020, di euro 101 milioni per l'anno 2021, di euro 256,6 milioni per l'anno 2022, di euro 469,0 milioni per l'anno 2023, e di euro 317,1 milioni per l'anno 2024.

Infine, viene introdotta una sorta di **premialità** sulla contribuzione addizionale, dal 1° gennaio 2025, con riduzione al 6% - 9% se non viene fruita la CIGO/CIGS per almeno 24 mesi (**art. 1, comma 195**), mentre sulla contribuzione ordinaria relativa al FIS, vi è una premialità del 40%, sempre dal 2025, ma con il limite che riguarda solo datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti (**art. 1, comma 207, lett. f**).

Viene istituito, presso il Ministero del Lavoro, un **Osservatorio** tripartito permanente, presieduto dal Ministro, o suo delegato, e dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, per il monitoraggio e la revisione eventuale delle aliquote introdotte (**art. 1, comma 257**).

II. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

1. NASPI (art. 1, comma 221)

Con decorrenza 1° gennaio 2022, la riduzione del 3% dell'indennità Nاسpi, attualmente prevista dal 4° mese di fruizione, è stata spostata al 6° mese e, per i disoccupati che abbiano compiuto 55 anni, tale riduzione opererà dal 1° giorno dell'ottavo mese di fruizione.

2. DIS-COLL (art. 1, comma 223)

Con decorrenza 1° gennaio 2022, la riduzione del 3% dell'indennità DISCOLL avverrà dal 1° giorno del 6° mese di fruizione.

III. ALTRE DISPOSIZIONI

1. Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi (art. 1, comma 119)

La disposizione prevede l'esonero contributivo al 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a euro 6.000 euro, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori provenienti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero Sviluppo Economico, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2022, euro 5 milioni per l'anno 2023, euro 5 milioni per l'anno 2024 e euro 2,5 milioni per l'anno 2025. L'INPS effettuerà il monitoraggio delle minori entrate contributive da esso derivanti e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emergesse il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

2. Fondo per interventi di integrazione salariale emergenziale (art. 1, comma 120)

La disposizione istituisce, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Fondo con una dotazione di euro 700 milioni per l'anno 2022 il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.

3. Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese di Call Center (art. 1, comma 125)

La disposizione proroga per l'anno 2022 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

4. Esonero dal pagamento delle quote del TFR e del cd. "ticket licenziamento" per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (art. 1, comma 126)

La disposizione proroga, per gli anni 2022 e 2023, in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di CIGS negli anni 2019 e 2020, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

All'onere relativo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

5. Trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 127)

La disposizione, al fine di completare i piani di recupero occupazionale alle aziende che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi industriale complessa, stanziando ulteriori 60 milioni per l'anno 2022.

6. Proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale per le aziende a rilevanza economico strategica (art. 1, comma 129)

La disposizione, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, proroga per gli anni 2022, 2023, 2024, nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, la possibilità di ricorrere alla CIGS sino al limite massimo di dodici mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale dei 24 mesi previsti.

7. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 1, comma 205)

La disposizione estende l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi (cd. FSBA) riconoscendo come destinatari dei trattamenti le aziende con almeno un dipendente. La prestazione sarà l'assegno di integrazione salariale.

8. Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva (art. 1, da comma 224 a 238)

Tali disposizioni prevedono, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, una specifica procedura per i datori di lavoro con mediamente almeno 250 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.

In particolare il datore di lavoro dovrà inviare comunicazione alle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle regioni interessate, ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico e all'Anpal, 90 giorni prima dell'intenzione di procedere alla chiusura, indicando le ragioni che ne sono state causa nonché il numero dei lavoratori coinvolti. Tale comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Si precisa che i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

Successivamente, entro 60 giorni dalla comunicazione, deve essere presentato ai predetti soggetti un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e deve indicare: a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite; d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato; e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

I lavoratori interessati dal piano possono, inoltre, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale attivato con Accordo di transizione occupazionale ex art. 22 ter del d.lgs. n. 148/15, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022; 71,5 milioni di euro per l'anno 2023; 72,5 milioni di euro per l'anno 2024; 73,6 milioni di euro per l'anno 2025; 74,7 milioni di euro per l'anno 2026; 75,7 milioni di euro per l'anno 2027; 76,9 milioni di euro per l'anno 2028; 78 milioni di euro per l'anno 2029; 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano è discusso con le rappresentanze sindacali alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL.

I lavoratori interessati dal piano accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, co. 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In caso di accordo sindacale, con la sottoscrizione del piano il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sul cd. "ticket licenziamento".

La procedura *ex lege* 223/1991 di cui sopra è comunque inibita al datore di lavoro prima che si concluda l'esame del piano e la sua eventuale sottoscrizione.

Se il piano non viene presentato o non contiene gli elementi previsti dalla normativa il datore di lavoro deve pagare il doppio del "ticket licenziamento" dovuto, mentre nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, l'aumento del contributo è del 50%.

La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi previsti è effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono esclusi dal campo di applicazione di tali disposizioni i datori di lavoro che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

9. Misure in favore dei lavoratori in CIGS (art. 1, comma 243)

La disposizione riconosce al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari di CIGS attivata con Accordo di transizione occupazionale ex art. 22 ter d.lgs. n. 148/15, per la durata massima di 12 mesi e per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

10. Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali (art. 1, comma 255)

Al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di euro 2.047,4 milioni per l'anno 2022 e di euro 400,4 milioni per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui agli artt. 68 e 75, comma 1.

IV. ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI

1. Congedi di paternità (art. 1, comma 134)

La norma rende strutturale il congedo obbligatorio di 10 giorni riconosciuto al padre lavoratore.

2. Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, comma 137)

La disposizione prevede, limitatamente all'anno 2022, lo sgravio contributivo a carico delle lavoratrici madri nella misura del 50%, dal momento in cui rientrano al lavoro dal congedo di maternità per un periodo massimo di un anno.

3. Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (art. 1, comma 138)

La disposizione ne incrementa lo stanziamento da euro 2 milioni di cui all'art. 1, comma 276, della Legge n. 178/2020, ad euro 52 milioni a decorrere dall'anno 2023 (mentre per l'anno 2022 la dotazione rimane di 2 milioni di euro)

Questo anche al fine di sostenere la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure volte all'acquisizione, per le imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici contributivi in favore dei datori di lavoro.

La definizione delle modalità di attuazione è demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro con delega alle pari opportunità.

4. Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere (art. 1, commi da 139 a 148)

La disposizione prevede l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra gli altri, di individuare buone pratiche per colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

In particolare, l'Osservatorio è costituito, tra gli altri, da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, da rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Gli competono il monitoraggio, l'analisi, lo studio e le proposte di possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano.

Per incentivare le imprese, al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che le accompagni ad adottare politiche adeguate sul tema, l'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro permanente sulla "certificazione di genere alle imprese".

Per politiche adeguate si intendono: opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità.

Inoltre, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito una piattaforma informatica con funzioni di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parità di genere, nonché di albo degli enti accreditati.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio e sono, altresì, stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della

certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

Per il finanziamento del Piano strategico in oggetto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

5. Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere (art. 1, comma 660)

La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro del "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere" – con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 - al fine di favorirne l'ottenimento ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Le misure formative per l'accesso al Fondo e le relative modalità di erogazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia.

6. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 1, comma 969)

La disposizione riconosce ai lavoratori cd. "fragili" di cui all'art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti, qualora la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, un'indennità *una tantum* pari a euro 1000 pro capite per l'anno 2022, a carico INPS.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è coperta da contribuzione figurativa.

Il limite di spesa complessivo è di 5 milioni di euro per l'anno 2022, con monitoraggio da parte dell'INPS. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non verranno adottati altri provvedimenti concessori.

7. Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 1, comma 971)

La disposizione istituisce, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale". L'attuazione dell'intervento è demandata ad un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono limite di spesa.

V. RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)

1. Rifinanziamento e disposizioni in materia RDC (art. 1, commi da 73 a 84)

Tali disposizioni prevedono, innanzitutto, il rifinanziamento del RDC a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029, per circa euro 1 milione annui.

Ripercorrendo i requisiti patrimoniali di accesso al RDC, estendono la possibilità ai datori di lavoro di fruire delle agevolazioni per le assunzioni dei percettori di RDC anche in caso di assunzione a tempo determinato.

Inoltre, in caso di mancata accettazione di due offerte di lavoro congrue da parte del soggetto beneficiario di RDC (in luogo delle precedenti tre), lo stesso perderà il sussidio. Si decade dal RDC, oltretutto dopo due proposte di lavoro congrue rifiutate, anche se non ci si presenta "almeno ogni mese", senza "comprovato giustificato motivo", presso un centro per l'impiego.

Si ricorda che l'offerta è considerata congrua se il lavoro proposto dista 80 km dalla residenza o vi si arrivi in 100 minuti con mezzi pubblici.

Il vincolo territoriale salta dalla seconda offerta: è congrua da qualsiasi luogo arrivi in territorio italiano. In caso di prima offerta congrua rifiutata opera un meccanismo di *decalage* dell'importo di € 5 per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello del rifiuto.

La disposizione ha introdotto, inoltre, il monitoraggio da parte dell'Inps sulla diminuzione degli oneri collegati alla progressiva riduzione del beneficio al fine di destinare tali risorse ad interventi di politiche attive.

2. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego (art. 1, commi 85 e 86)

Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, è stata autorizzata una spesa nel limite di euro 70 milioni, a decorrere dal 2022. Inoltre, sempre a decorrere dal 2022, è stata autorizzata un'ulteriore spesa di euro 20 milioni per le attività connesse all'attuazione di politiche attive del lavoro a favore di giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o di formazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata (art. 1, comma 87 e 88)

La disposizione interviene modificando, in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 che aveva introdotto – in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 – la possibilità di pensionamento anticipato al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni ("Quota 100") da conseguire entro il 31 dicembre 2021.

Viene ora disposto il superamento di tale opzione – prima del ritorno, a partire dal 2023, al regime pensionistico ordinario previsto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero) – con riconoscimento della possibilità di pensionamento anticipato, cd. "Quota 102", ai soggetti che entro il 31 dicembre 2022

risultino in possesso dei seguenti requisiti: 64 anni di età anagrafica, in luogo dei 62 anni necessari fino al 31 dicembre 2021, e 38 anni di anzianità contributiva.

La fruizione di tale anticipo è comunque garantita anche successivamente al 2022, purché la maturazione dei requisiti sia avvenuta entro il 31 dicembre 2022.

La norma in esame dispone, inoltre, il mantenimento delle condizioni già previste per il godimento di "Quota 100" garantendo, pertanto, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall'INPS in caso di iscrizione a due o più gestioni previdenziali, ferma restando la non titolarità di altro trattamento pensionistico a carico delle predette.

Viene, altresì, confermato il regime di incumulabilità della pensione anticipata – dal primo giorno di decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia – con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La nuova disposizione prevede poi, come già per "Quota 100", che i fondi di solidarietà bilaterali possano erogare – oltre alle prestazioni già previste dalla normativa di settore e, in particolare, dall'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso alla pensione anticipata.

Il comma 88, infine, cancella l'autorizzazione di spesa legata alla costituzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tale fondo, che aveva come obiettivo quello di finanziare l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, aveva disponibilità pari a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (art.1, commi 89 e 90)

La norma dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – con stanziamento di 150 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 – al fine di favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi con età anagrafica di almeno 62 anni.

I criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse confluite in detto fondo sono definiti con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio in commento.

3. Modifica della normativa sull'APE sociale (art.1, commi da 91 a 93)

La norma, parzialmente modificata nel corso dei lavori parlamentari, dispone la proroga di un anno – fino al 31.12.2022 – della sperimentazione dell'APE sociale, cui possono accedere gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive di questa e alla Gestione separata Inps, al compimento dei 63 anni.

Si tratta sostanzialmente di una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2017, al fine di favorire l'uscita anticipata dal lavoro di determinati soggetti, accompagnandoli alla pensione.

Viene dunque riconosciuta, a chi possiede i requisiti richiesti entro il 31.12.2022, un'indennità a carico dell'INPS per una durata non superiore al periodo intercorrente tra l'accesso all'APE sociale e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tale indennità spetta ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che possano vantare - nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto - periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante e che, infine, siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) prestino assistenza - al momento della richiesta e da almeno sei mesi - al coniuge o a parenti di primo grado conviventi con handicap in situazione di gravità che abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, per invalidità, superiore o uguale al 74% e siano al tempo stesso in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) siano lavoratori dipendenti impiegati da almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, nello svolgimento di lavori gravosi così come identificati all'allegato 3 annesso alla legge in commento.

Nei casi di disoccupazione di cui alla lettera a), la norma dispone il riconoscimento della misura indipendentemente dal momento di cessazione del godimento dell'indennità di disoccupazione (NASpI), prevedendo dunque l'eliminazione del periodo minimo intercorrente tra la conclusione della NASpI e l'accesso all'APE sociale, fissato a tre mesi dal comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In relazione, invece, ai lavoratori di cui alla lettera d), ed in particolare in favore degli operai edili - come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini - dei ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3), è stata disposta la riduzione - da trentasei a trentadue anni - dell'anzianità contributiva minima richiesta per l'accesso all'APE sociale.

Con riferimento ai soggetti che svolgono mansioni particolarmente gravose ed usuranti (lettera d), si dispone, inoltre, l'allargamento della platea⁷ dei beneficiari della

⁷ 2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate 3.2.1 - Tecnici della salute 4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 5.4.3 - Operatori della cura estetica 5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori 7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali 7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati 7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta 7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica 7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque 7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici 7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali 7.2 - Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al

prestazione di APE sociale, specificati nell'allegato 3 alla Legge di Bilancio in esame, con erogazione dell'indennità anche a beneficio dei lavoratori che svolgono attività ulteriori rispetto a quelle originariamente previste ed ora collegate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche alla gestione dei magazzini, alla scuola, alla consegna delle merci e alle pulizie.

Viene, infine, disposto l'incremento dell'autorizzazione di spesa, prevista per l'erogazione dell'APE sociale dalla Legge di Bilancio 2017 (al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232), di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2027.

4. Opzione donna (art. 1, comma 94)

La disciplina in commento dispone la proroga – al 31.12.2021 – del termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad "Opzione donna". Il diritto al pensionamento anticipato è, quindi, riconosciuto – secondo le regole di calcolo del sistema contributivo – in favore delle lavoratrici che, entro il 31.12.2021, siano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le autonome. Si ricorda che questi requisiti non sono soggetti agli adeguamenti legati all'incremento della speranza di vita mentre si applicano le decorrenze (finestre di uscita) previste dall'articolo 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e che sono di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

5. Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti (art.1, commi da 103 a 107, da 109 a 114, 116 e 118)

La norma, con effetto dal 1° luglio 2022, dispone il trasferimento all'Inps della gestione sostitutiva dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) e la conseguente iscrizione all'AGO (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, "FPLD") dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Con evidenza contabile separata, vengono iscritti all'Ago anche coloro i quali siano già titolari presso la suddetta gestione INPGI di posizioni assicurative e i titolari di pensione diretta, o ai superstiti.

Sempre dal 1° luglio 2022, viene riconosciuta l'applicazione ai predetti soggetti, per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire da tale data, del regime pensionistico degli iscritti al FPLD.

La norma in esame dispone, inoltre, la non applicazione del massimale contributivo per gli iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016. Tale massimale viene, invece, previsto per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 2016 e che siano quindi pienamente interessati dal sistema di calcolo contributivo.

montaggio 7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci 8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli 8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate 8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Per il conseguimento dei trattamenti pensionistici, la disposizione prevede - in relazione ai soggetti che maturino i requisiti secondo le regole INPGI entro il 30 giugno 2022, e fermo restando il criterio del pro-rata per la determinazione dell'importo di pensione - l'applicazione della normativa vigente presso l'INPGI creando, di fatto, un doppio regime all'interno del fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS.

A seguito della confluenza di tale nuova platea, viene integrata la composizione del Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti - limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea specifica - e, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro tre mesi, del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, rispettivamente con uno e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti.

Con riferimento invece all'assicurazione infortuni - a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 - si dispone la continuità della gestione secondo le regole vigenti presso l'INPGI al 30 giugno 2022, con erogazione dei trattamenti a carico dell'INAIL che diventa quindi beneficiaria della relativa contribuzione. Dal 1° gennaio 2024, trova invece piena applicazione la disciplina prevista per tutti gli iscritti al FPLD.

La norma dispone, inoltre, l'inquadramento presso l'INPS di non oltre 100 dipendenti - a tempo indeterminato e tra quelli in servizio presso l'INPGI al 31 dicembre 2021 - individuati sulla base di apposita procedura di selezione e che determineranno l'incremento della dotazione organica dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Per i dipendenti provenienti dall'INPGI, la disposizione stabilisce il mantenimento del regime previdenziale e del trattamento economico fisso percepito al momento dell'inquadramento.

Viene, altresì, prevista la costituzione di un Comitato di integrazione, ai fini dell'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Il Comitato in parola è composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI nonché da quattro dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale.

Viene, infine, disposta l'abrogazione della norma che prevede l'adozione da parte dell'INPGI di misure di riforma del proprio regime previdenziale, volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale; analogamente, per la sola gestione sostitutiva dell'INPGI, è sospesa la previsione di nomina del commissario straordinario nei casi di squilibrio e disavanzo economico-finanziario.

6. Esonero contributivo lavoratori dipendenti per l'anno 2022 (art. 1, comma 121)

In relazione ai rapporti di lavoro dipendente, esclusi i rapporti di lavoro domestico, la disposizione - introdotta nel corso dell'iter parlamentare - riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero pari a 0,8 punti percentuali sui contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La fruizione dell'esonero in argomento è subordinata ad un limite massimo di retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve superare l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Resta, comunque, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

7. Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, comma 136)

La norma dispone la proroga, per gli anni 2023 e 2024, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (art. 1, commi da 159 a 163 e da 167 a 171)

La norma definisce quelli che sono gli interventi che lo Stato deve assicurare al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni sociali ("LEPS") che promuovano la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la prevenzione e l'eliminazione, o comunque la riduzione, delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

L'attuazione di tali interventi – le cui linee guida saranno definite in apposita Conferenza Unificata, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze – è assegnata agli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, determinati da ciascuna regione ai sensi della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge 8 novembre 2000, n. 328). I servizi dovranno ora riguardare le seguenti aree della non autosufficienza:

1. assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari (persone anziane o non autosufficienti);
2. servizi specifici di sollievo per anziani e non autosufficienti (pronto intervento emergenze, assistenza familiare o aiuto alle famiglie);
3. servizi sociali di supporto per persone anziane o non autosufficienti e relative famiglie (strumenti per la ricerca di assistenti familiari e assistenza per l'espletamento degli adempimenti formali e amministrativi).

La programmazione dei diversi interventi, eseguiti presso punti unici di accesso all'interno delle Case della comunità del Servizio Sanitario, si avvale del raccordo informativo con l'INPS. Le modalità attuative, e le azioni di monitoraggio e verifica sulla graduale introduzione dei livelli essenziali di prestazioni sociali, saranno definite in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per le finalità legate agli interventi negli ambiti sopra ricordati, viene integrata la dotazione del Fondo per le non autosufficienze per un importo pari a 100 milioni di euro nel 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni a decorrere dal 2025.

Gli ulteriori livelli essenziali delle prestazioni sociali, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, dovranno essere definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – di concerto con quello dell'economia e delle finanze – entro 18 mesi ed all'interno delle seguenti aree di intervento:

- a. misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b. misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c. interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture

comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- d. misure per il sostegno delle responsabilità familiari per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e. misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f. interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g. interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h. prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i. informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

Dovrà in ogni caso essere garantita l'erogazione di prestazioni specifiche, quali: il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; l'assistenza domiciliare; la predisposizione di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; la messa a disposizione di centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. La disposizione individua comunque, in sede di prima applicazione, gli interventi prioritari che devono riguardare il pronto intervento sociale, la supervisione del personale dei servizi sociali, i servizi sociali per le dimissioni protette, la prevenzione dell'allontanamento familiare, i servizi per la residenza fittizia e i progetti per il "dopo di noi" e per la vita indipendente.

Ai fini del finanziamento dei LEPS richiamati al capoverso precedente, concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.

9. Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 178)

La disposizione in commento interviene sul Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, istituito per dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. Tale Fondo viene rinominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e trasferito dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali a quello dell'economia e delle finanze, con una dote incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, in aggiunta ai 300 milioni già stanziati a decorrere dal 2022.

10. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, commi 179 e 180)

Per poter finanziare interventi volti al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità - favorendo una didattica inclusiva, la presenza in aula e le relazioni - la norma istituisce un apposito Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse di tale fondo sono, per un importo pari a 70 milioni di euro, destinate in favore delle Regioni e degli enti territoriali e, per 30 milioni di euro, in favore dei Comuni. L'obiettivo è garantire risorse adeguate per arrivare ad un livello di prestazioni in tale ambito che assicurino un rapporto tra alunno e assistente pari a 4 a 1 in ogni ambito territoriale.

11. Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (art. 1, commi 181 e 182)

La norma, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, dispone l'incremento per l'anno 2022, pari a 27 milioni di euro, del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico - istituito dalla Legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, c. 401) - per il finanziamento di iniziative e progetti di carattere socioassistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Si dispone, inoltre, che il regolamento che definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo del Fondo in argomento debba essere adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della disabilità, oltre che con il Ministro dell'economia e delle finanze già attualmente previsto.

12. Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (art.1, commi 183 e 184)

Per il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, viene disposto un ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro per il 2022 e 2023 rispetto ai 100 milioni già disponibili per il 2021. Agli ambiti di intervento già individuati per il Fondo dall'articolo 34, comma 2-bis, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 - tra i quali la realizzazione di infrastrutture dedicate, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile - vengono aggiunte anche iniziative specifiche per le persone con disturbo dello spettro autistico.

13. Rifinanziamento del Fondo per l'esonero contributivo del settore sportivo (art. 1, comma 189)

La disposizione integra, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2023, lo stanziamento del Fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, articolo 1, comma 34) - con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 - per il finanziamento dell'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline

sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

A tal proposito, si ricorda che l'esonero in parola si applica ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

14. Disposizioni in materia di rilascio del DURC (art.1, comma 214)

La norma subordina il rilascio del DURC – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – alla regolarità dei versamenti dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali.

15. Sostegno in caso di maternità (art.1, comma 239)

La norma dispone – a beneficio delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, delle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali e delle libere professioniste iscritte agli Enti e Casse di previdenza obbligatoria – il riconoscimento dell'indennità di maternità per ulteriori tre mesi, dopo la fine del periodo di maternità. Ai fini del godimento di tale ulteriore indennità, il reddito dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità deve risultare inferiore all'importo di 8.145 euro, rivalutato annualmente del 100 per cento della variazione annuale del FOI (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati).

16. Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (art. 1, commi 253 e 254)

In favore delle nuove cooperative che si costituiscono dal 1° gennaio 2022 tra lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, la disposizione introduce l'esonero dal versamento totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.

Il riconoscimento del beneficio è ammesso per un massimo di ventiquattro mesi dalla costituzione della cooperativa e nel limite massimo di sei mila euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile. Il beneficio non è concesso nel caso in cui il datore di lavoro dell'impresa trasferita, affittata o ceduta ai lavoratori, non abbia provveduto ad erogare ai dipendenti nell'ultimo periodo di imposta retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, esclusi quelli riferibili a materie prime e sussidiarie.

17. Incremento Fondo sanitario nazionale (art. 1, commi 258 e 259)

La norma fissa lo stanziamento previsto per la copertura a carico dello Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard nella misura di 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 per il 2023 e 128.061 a decorrere dal 2024.

Anche il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi – istituito, con una dotazione di un miliardo di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35-ter del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 200 milioni per il 2023 e di 300 milioni a decorrere dal 2024.

18. Disposizioni in materia di liste di attesa Covid (art. 1, commi da 276 a 278)

Per poter rispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e – contestualmente - allo scopo di ridurre le liste di attesa, vengono prorogate fino a tutto il 2022 le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021. Pertanto le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, oltre a poter potenziare il personale in forze, potranno integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali già stipulati per l'anno 2021.

Per ridurre le liste di attesa le regioni e le province autonome potranno comunque avvalersi del coinvolgimento delle strutture private accreditate – anche in deroga alle riduzioni di spesa dovute ai sensi dell'articolo 15, comma 14, primo periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera) – per un ammontare non superiore all'importo complessivo di 150 milioni di euro su base nazionale⁸, eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze.

Per queste finalità, viene autorizzata una spesa complessiva di 500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022.

19. Finanziamento aggiornamento LEA (art. 1, comma 288)

Per l'aggiornamento periodico dei LEA, sulla base delle attività svolte dalla "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale", viene disposta la finalizzazione di un importo di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard. La disposizione – dopo l'ultimo finanziamento specifico disposto nel 2016 – è giustificata dall'alto numero di richieste di inserimento di nuove prestazioni nei LEA pervenute negli ultimi anni e, in particolare, nel 2019 e 2020 a seguito del diffondersi dell'emergenza pandemica.

20. Fondo per le non autosufficienze (art. 1, comma 677)

La norma dispone l'incremento del Fondo per le non autosufficienze, istituito dalla Legge di bilancio 2007 (L. n. 296/2006, art. 1, c. 1264), nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

21. Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 719)

La disposizione prevede l'incremento – pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 – del Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.

⁸ Ripartiti secondo la Tabella A dell'allegato 4.

22. Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania (art.1, comma 1.004)

La disposizione, disciplina la copertura finanziaria per l'attivazione della Convenzione bilaterale con l'Albania, in materia di sicurezza sociale. Al fine di assicurare ai lavoratori l'accesso alle prestazioni previdenziali, ed in particolare ai soli eventi collegati all'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti, viene dunque autorizzata una spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,8 milioni di euro per il 2024, di 10,9 milioni di euro per il 2025, di 12,3 milioni di euro per il 2026, di 11,8 milioni di euro per il 2027, di 13,4 milioni di euro per il 2028, di 15 milioni di euro per il 2029, di 16,9 milioni di euro per il 2030, di 18,5 milioni di euro per il 2031 e di 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E FONDI INTERPROFESSIONALI

1. Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi da 122 a 130)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Nei commi dal 123 al 130 sono elencate le destinazioni, fra cui l'incremento, in misura pari a 50 milioni, per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, delle risorse per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

2. Apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale (art. 1, comma 248)

La norma in esame estende, integrando l'art. 47 comma 4 del decreto legislativo 81/2015, la possibilità di assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

3. Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (art. 1, commi 249-250)

Le norme prevedono che, nell'ambito del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), possano essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con successivo decreto, diretti a:

- a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
- b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

Le imprese possono, a seguito di tali accordi, realizzare, anche in rete, la formazione dei lavoratori al fine di:

- far acquisire ai lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi di una delle tre tipologie di contratti di apprendistato;
- istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolare la mobilità fra imprese.

4. Politiche attive per i lavoratori autonomi (art. 1, commi 251-252)

Le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vengono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

Si specifica inoltre che tali servizi di assistenza saranno erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 81/ 2017, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

5. Sgravo contributivo apprendistato duale (art. 1, comma 645)

Per l'anno 2022, ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o minore di nove viene riconosciuto uno sgravo contributivo del cento per cento per le assunzioni effettuate nel 2022 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore per i primi tre anni di contratto, fermo restando, per gli anni successivi al terzo, il livello di aliquota del dieci per cento.

6. Riordino della disciplina sul tirocinio (art. 1, commi da 720 a 726)

Le disposizioni intervengono sulla disciplina in materia di tirocinio, definito come "percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro".

Il tirocinio è definito "curricolare" qualora sia "funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto".

Per quanto riguarda invece i tirocini diversi da quelli curricolari, la disposizione rinvia ad un successivo accordo, da concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Stato Regioni, per la definizione di linee guida, i cui criteri sono tuttavia già individuati come di seguito specificato:

- a) l'intera disciplina sarà rivista, circoscrivendo l'applicazione dell'istituto a soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- b) dovranno essere individuati elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la durata massima e i limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;

- c) saranno definiti i livelli essenziali della formazione, con la previsione di un bilancio di competenze ad inizio del tirocinio ed una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- d) dovranno inoltre essere definite forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti alla conclusione del periodo di tirocinio;
- e) infine, dovranno essere previsti interventi ed azioni atti a contrastare un uso distorto dell'istituto.

Nel caso in cui non venga corrisposta la prevista indennità, una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1000 ad un massimo di 6000 euro. Il comma 723 sottolinea che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente e prevede che il suo utilizzo fraudolento comporti un'ammenda per il soggetto ospitante pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di richiedere che venga riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante e nei confronti dei tirocinanti devono essere integralmente rispettate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'art. 1 della L.92/2012.

7. Esenzione dall'imposta di bollo per tirocini di formazione e orientamento (art. 1, comma 731)

La disposizione, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, estende anche all'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (c.d. alternanza scuola lavoro).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Potenziamento dei piani individuali di risparmio - P.I.R. (art. 1, commi 26 e 27, e comma 912)

Il comma 26 prevede un potenziamento dei Piani Individuali di Risparmio (di cui all'art. 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), innalzando il limite applicabile ai piani costituiti fino al 31 dicembre 2019, che viene portato da 30.000 euro a 40.000 euro, entro un limite complessivo che da 150.000 euro viene conseguentemente innalzato a 200.000 euro.

Il comma 27 modifica la disciplina dei P.I.R. di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto legge n.124 del 2019, ossia dei P.I.R. costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, che investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio

dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, inclusi prestiti erogati alle predette imprese. Viene stabilito che questa tipologia di P.I.R. possa avere anche più di un titolare.

Il comma 912 interviene sulla legge n. 178 del 2020 che, in relazione alla precedente tipologia di P.I.R. costituiti dal 1° gennaio 2021, ha introdotto un credito di imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021 e detenuti per almeno 5 anni. L'intervento in esame estende tale disciplina anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, tuttavia, la misura massima del credito di imposta viene abbassata dal 20 al 10 per cento dell'intera somma investita negli strumenti finanziari, fino al momento di realizzazione della minusvalenza. Inoltre, può essere utilizzabile non in 10 ma in 15 quote annuali di pari importo.

2. Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi 44 e 45)

Con il comma 44 viene esteso dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 il credito d'imposta per l'acquisto dei **beni materiali del piano Transizione 4.0 presenti nell'allegato A** della legge 11 dicembre 2016, n. 232⁹. Per gli investimenti effettuati in tale arco temporale, la percentuale del credito d'imposta è pari:

- al **20%** del costo di acquisizione per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- al **10%** per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e **fino a 10 milioni di euro**;
- al **5%** del costo per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni di euro**.

Il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è pari a **20 milioni di euro**.

La consegna del bene può essere effettuata entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 **il credito d'imposta per l'acquisto dei beni immateriali del piano Transizione 4.0 presenti nell'allegato B** della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una percentuale di credito d'imposta pari al **20%** del costo di acquisizione. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la percentuale del credito è del **15%** del costo, mentre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la percentuale del credito è del **10%** del costo. Il limite massimo annuale di costi ammissibili resta invariato a 1 milione di euro.

La consegna del bene può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo (quindi entro il 30 giugno 2024, 2025, 2026), a condizione che, entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente (quindi entro il 31 dicembre 2023, 2024, 2025), il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

⁹ Resta dunque fermo il regime previsto per il 2022 per tali investimenti, che non viene modificato dalla legge in commento.

Il comma 45 modifica i crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (come disciplinati dall'art. 1, commi da 199 a 206 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2022.

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è riconosciuto:

- fino al 31 dicembre 2022, con una percentuale del 20% delle spese ammissibili, nel limite di 4 milioni di euro annui;
- dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2031 con una percentuale del 10%, nel limite di 5 milioni di euro annui.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica è riconosciuto:

- fino al 31 dicembre 2023, con una percentuale del 10% delle spese ammissibili (al netto di altri contributi ottenuti sulle stesse spese), nel limite di 2 milioni di euro annui;
- dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 con una percentuale del 5%.

Per le spese di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, la percentuale di credito d'imposta è del 15% per l'anno 2022, del 10% per l'anno 2023 e del 5% per gli anni 2024 e 2025, sempre nel limite di 4 milioni di euro annui.

3. Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" (art. 1, commi 47 e 48)

La misura agevolativa "Nuova Sabatini" (articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), finalizzata all'acquisto di beni strumentali d'impresa, viene rifinanziata per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e per 60 milioni di euro per l'anno 2027.

Viene ripristinato il meccanismo di funzionamento della misura stabilito prima dell'emergenza sanitaria, prevedendo l'erogazione dei contributi statali in più quote, determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, mantenendo comunque la possibilità di procedere all'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

4. Fondo di garanzia PMI (art. 1, commi da 53 a 58)

Le disposizioni intervengono principalmente sulla disciplina contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In linea generale, il periodo di vigenza di tale disciplina relativa all'operatività del Fondo di garanzia PMI durante la fase emergenziale, viene prorogato fino al 30 giugno 2022, con alcune eccezioni:

- a partire dal 1° aprile 2022, viene meno la gratuità degli interventi in garanzia del Fondo che, pertanto, saranno soggetti al pagamento di una commissione (già prevista dal regime ordinario);
- la percentuale di garanzia per i finanziamenti fino a 30 mila euro di cui al comma 1, lettera m) dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, viene ridotta dal 90 per cento all'80 per cento a partire dal 1° gennaio 2022.

Prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, anche il comma 12-bis dell'articolo 13, che prevede il rilascio della garanzia del Fondo su finanziamenti fino a 30.000 euro di cui alla citata lettera m), anche in favore degli enti non commerciali.

Dal 1° luglio 2022, quindi, il Fondo riprende quasi pienamente la sua operatività ordinaria, inclusa l'attività di valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria attraverso il modello di rating che, tuttavia, fino al 31 dicembre 2022 mantiene alcune deroghe: vengono considerate ammissibili alla garanzia del Fondo anche le imprese rientranti nella fascia 5 del modello di rating - in via ordinaria escluse in relazione al grado di rischiosità - e viene portata al 60 per cento la copertura massima diretta su operazioni diverse dal sostegno ad investimenti, per le imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di rating.

Inoltre, fino alla stessa data, viene mantenuto a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa. Fino al 30 giugno 2022 rimane anche in vigore la misura prevista all'articolo 13, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 23 del 2020 che prevede il rilascio della copertura del Fondo di garanzia PMI anche su operazioni di ristrutturazione del debito, con il vincolo di erogazione, da parte del soggetto finanziatore, di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Di particolare rilievo, poi, è la modifica che viene apportata dal comma 56 alla norma istitutiva del Fondo di garanzia PMI e tesa a limitare gli impegni massimi assumibili da parte del Fondo, che dovranno essere fissati annualmente dalla legge di bilancio sulla base di un piano previsionale di attività e di rischio definito dal Consiglio di gestione del Fondo stesso ed approvato, entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'anno 2022, tale limite massimo è fissato in 210 miliardi, di cui 160 miliardi riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 miliardi riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

La dotazione del Fondo viene incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

5. Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese (art. 1, comma 59)

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività straordinaria di SACE S.p.A. a sostegno della liquidità delle imprese colpite dalle conseguenze dell'epidemia (Garanzia Italia), prevista dagli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (decreto Liquidità) e che stabilisce il rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma.

6. Garanzia green (art. 1, commi 60 e 61)

I commi in esame intervengono modificando l'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni), il quale dà attuazione all'articolo 1, comma 86, della Legge

di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che prevede la concessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso, per sostenere specifici programmi di investimento e progetti, economicamente sostenibili, a carattere innovativo, ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. A tal fine, viene autorizzata SACE S.p.A. a rilasciare le suddette garanzie.

La modifica in commento attribuisce alla Legge di bilancio la determinazione delle risorse da destinare al fondo per la copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A., che, per l'anno 2022, vengono quantificate in 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

7. Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini (art. 1, comma 62)

Il comma interviene prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la disciplina straordinaria del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, commi 475-480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd. Fondo Gasparrini). Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ed alle condizioni previste dalla normativa, potranno accedere al Fondo anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori (di cui all'art. 2083 del codice civile).

8. Fondo Indennizzo Risparmiatori (art. 1, comma da 63 a 69, 915, 916)

I commi in esame intervengono in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

In particolare, il comma 63 stabilisce che la Commissione Tecnica, istituita anche per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR, resti in carica sino al 31 luglio 2022, autorizzando la relativa spesa di 350.000 euro per il medesimo anno.

I successivi commi integrano il personale, anche stabilendone le funzioni di supporto alla Commissione Tecnica, per procedere alla definizione delle attività del FIR.

Il comma 915 stabilisce che i risparmiatori che, entro il 18 giugno 2020, abbiano presentato una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, possono accedere alle prestazioni del FIR a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.

L'eventuale ammissione all'indennizzo di tali domande è disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo relative alle domande ordinarie e nei limiti delle risorse disponibili che residuano al completamento delle stesse.

9. Proroga delle misure per il Fondo di garanzia prima casa e rifinanziamento (art. 1, commi 151 e 152)

Le disposizioni prorogano dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 quanto stabilito in tema di Fondo di garanzia prima casa, dall'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il Fondo di garanzia prima casa, istituito dall'art. 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concede garanzie su finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Nel dettaglio, il comma 151, lett. a) della legge in commento, proroga il termine ultimo entro il quale alcune categorie aventi priorità di accesso (giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, giovani di età inferiore ai 36 anni), qualora in possesso di ISEE non superiore a 40mila euro, possono presentare domanda per usufruire di una garanzia elevata dal 50 all'80% della quota capitale sui finanziamenti, concessa dal Fondo di garanzia prima casa.

Il comma 151, lett. b) proroga al 31 dicembre 2022, il termine di vigenza del regime fiscale agevolato previsto dal sopra citato art. 64, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 73 del 2021 – esenzione pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, credito di imposta di ammontare pari al tributo – riservato ai soggetti interessati all'acquisto della "prima casa" di abitazione che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui.

Infine, al comma 152 è previsto un ulteriore rifinanziamento del Fondo nella misura di 242 milioni di euro per l'anno 2022, nonché l'innalzamento dell'accantonamento prudenziale effettuato del gestore del Fondo a copertura del rischio per ogni finanziamento ammesso.

10. Credito d'imposta Mezzogiorno (art. 1, comma 175)

Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 1, comma 98 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – bilancio 2016), destinato alle imprese ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2022/2027, è attribuito fino al 31 dicembre 2022 in base alle percentuali massime previste dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014/2020.

La norma, modificando il suddetto articolo 1, comma 98 della legge di bilancio 2016, adegua il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022/2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, il riconoscimento agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

11. Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate (art. 1, comma 312)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo italiano per le scienze applicate, con la finalità di promuovere la competitività

del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Il profilo finanziario del Fondo è così articolato: 50 milioni di euro per l'anno 2022; 150 milioni di euro per l'anno 2023; 200 milioni di euro per l'anno 2024; 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.

12. Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)

Con lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne possono beneficiare dell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nei predetti Comuni. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, per un massimo di 10 anni, possono concedere in comodato, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani, beni immobili non utilizzati per fini istituzionali.

La misura agevolativa è concessa ai beneficiari in regime di "de minimis". Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, sono stabiliti i criteri per la concessione dei benefici.

13. Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (art. 1, commi 375-377)

Viene istituito il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni per l'anno 2023.

Il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, in tema di innovazione tecnologica e transizione digitale, per favorire l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, per sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e per sostenere la domanda di informazione.

14. Rifinanziamento Aree Interne (art. 1, commi 418 e 419)

Le risorse per la Strategia Nazionale per le Aree Interne sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni per il 2024.

Le risorse dovranno essere ripartite entro il 30 settembre 2022 in base ai criteri individuati dal comma 2-quinquies dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di seguito indicati:

- entità della popolazione residente;
- estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;
- esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
- esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

Nella ripartizione delle risorse dovranno essere considerate anche le nuove Aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027.

Le nuove risorse integrano lo stanziamento di 300 milioni di euro già autorizzato dal Fondo Nazionale Complementare, di cui al già citato decreto-legge n. 59 del 2021, in favore della Strategia Nazionale Aree interne, e destinato al finanziamento del programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

In conseguenza del rifinanziamento disposto, il profilo temporale dello stanziamento per le aree interne autorizzato dal Fondo Complementare diventa il seguente: 20 milioni di euro per l'anno 2021; 50 milioni di euro per l'anno 2022; 50 milioni di euro per l'anno 2023 (in luogo di 30 milioni); 80 milioni di euro per l'anno 2024 (in luogo di 50 milioni); 100 milioni di euro per l'anno 2025; 50 milioni di euro per l'anno 2026.

15. Rifinanziamento degli interventi di protezione civile per gli stati di emergenza di rilievo nazionale (art. 1, comma 448)

Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per complessivi 250 milioni di euro, per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni. Con le risorse stanziante verranno riparati i danni subiti dal patrimonio privato ed dalle attività economiche e produttive.

Le modalità di determinazione e concessione dei contributi pubblici, nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie in ragione dei fabbisogni rilevati, verranno definite con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con ciascuna regione o provincia autonoma colpita dall'evento calamitoso.

L'assegnazione delle risorse sarà effettuata al netto degli eventuali contributi già percepiti in forza delle ordinanze già emanate per l'attuazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale.

16. Proroga stato emergenza e stanziamenti per le aree colpite da eventi sismici (art. 1, commi 449-450, 457, 459-460, 463, 465-466 e 469)

Vengono disposti proroghe dello stato d'emergenza e specifici stanziamenti per le aree colpite da eventi sismici, con la finalità di accelerare i processi di ricostruzione. Nello specifico si segnalano le disposizioni che seguono.

16.1. Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria per il sisma 2016-2017 (commi 449-450)

Viene introdotto il nuovo comma 4-sexies nell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con il quale si dispone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 nei territori delle regioni del centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), con conseguente stanziamento di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (comma 449). Conseguentemente viene prorogata al 31 dicembre 2022 anche la gestione

straordinaria finalizzata alla ricostruzione, che implica la continuità operativa degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura a supporto del Commissario straordinario e del relativo personale, in favore della quale viene autorizzata una spesa di 72,27 milioni di euro per l'anno 2022.

16.2. Restituzione finanziamenti sisma maggio 2012 (comma 457)

Per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 nei casi di mancata restituzione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.

16.3. Proroga dello stato di emergenza per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 459)

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 verificatesi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

16.4. Proroga della gestione straordinaria per i territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (commi 460-461)

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria della struttura commissariale finalizzata all'attuazione delle misure per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Per l'assistenza alla popolazione viene autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro, che potranno essere utilizzati dal Commissario straordinario a seguito della cessazione dello stato di emergenza (comma 460).

Il comma 461 autorizza, per l'anno 2022, una spesa complessiva pari a 2,92 milioni di euro di cui: 1,4 milioni per la struttura del Commissario straordinario, 0,82 milioni per consentire ai comuni colpiti la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 0,7 milioni per le assunzioni di personale a tempo determinato addetto alla ricostruzione, previste dall'art. 30-ter del decreto-legge n. 41 del 2021.

16.5. Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria per il sisma dell'area metropolitana di Catania del 26 dicembre 2018 e della provincia di Campobasso (commi 462-463)

Vengono prorogati al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza e la gestione straordinaria relativamente all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha interessato il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea. Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e il termine della gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 16 agosto 2018.

16.6. Altri interventi per gli eventi sismici avvenuti in Abruzzo nel 2009 e in Centro-Italia nel 2016-2017 (comma 465)

Per gli interventi nelle aree del terremoto del 2009 (L'Aquila) e 2016-2017 (centro Italia) vengono inoltre stanziati ulteriori 4 milioni di euro per il periodo 2022-2026

(800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026), che si aggiungono allo stanziamento di 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 disposto con l'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 (stanziamento risorse per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tali ulteriori risorse sono specificamente dedicate al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi e verranno ripartite con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", da adottare entro il 31 gennaio 2022.

16.7. Sisma centro Italia (comma 466)

Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 vengono stanziati ulteriori 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, per venticinque anni e ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, sempre per venticinque anni, per la concessione di crediti d'imposta maturati in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati di durata venticinquennale di cui all'art. 1, comma 362, lettera a) della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

16.8. Sisma Abruzzo 2009 (comma 469)

In favore del Comune de L'Aquila, per la ricostruzione privata post-sisma, viene assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Per gli altri comuni del cratere sismico abruzzese, per le esigenze connesse alla ricostruzione, viene stanziato 1 milione di euro per l'anno 2022.

17. Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile (art. 1, commi 486 e 487)

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore turismo, dello spettacolo e dell'automobile a seguito della crisi conseguente all'emergenza epidemiologica.

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.

18. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 1, commi da 593 a 596)

Per la promozione di interventi di tutela e valorizzazione della montagna e dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, è istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Nel Fondo confluiranno: il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il Fondo integrativo per i comuni montani di cui articolo 1, commi da 319 a 321 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Il Fondo è gestito dal Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Il Fondo potrà essere utilizzato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la promozione di ulteriori iniziative finalizzate a promuovere politiche in favore della montagna.

Gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna saranno ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per gli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, la ripartizione delle risorse sarà effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie d'intesa con la Conferenza unificata.

Nel complesso, considerata la confluenza delle dotazioni finanziarie del Fondo nazionale per la montagna e del Fondo integrativo per i comuni montani, il profilo temporale dello stanziamento del Fondo è così ridefinito: 129,5 milioni di euro per l'anno 2022; 209,5 milioni di euro per l'anno 2023; 209,5 milioni di euro per l'anno 2024.

19. Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (art. 1, comma 628)

Viene adeguato lo stanziamento del Fondo di rotazione nazionale per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, sostituendo l'articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 2020), che ha istituito il Fondo stesso e ne ha definito l'originaria dotazione finanziaria.

L'adeguamento prevede l'incremento di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023, ridefinendo il profilo temporale degli stanziamenti del Fondo, come di seguito indicato: 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021; 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022; 53.623 milioni di euro per l'anno 2023.

20. Conclusione del Cashback (art. 1, commi da 637 a 644)

I commi in esame intervengono sulla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sancendo, in sostanza, la conclusione al 31 dicembre 2021 dell'operatività del Cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici, già sospeso per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Viene stabilita la risoluzione, una volta completate le operazioni di rimborso ancora da ultimare, delle convenzioni operative stipulate con PagoPA e Consap per l'attuazione del programma Cashback, fatti salvi gli obblighi relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'applicazione del programma stesso.

21. Misure a sostegno del distretto industriale pratese (art. 1, commi 658 e 659)

Considerato l'impatto determinato dall'emergenza epidemiologica sul Distretto tessile di Prato, con la finalità di tutelare e rilanciare la filiera produttiva del distretto, viene riconosciuto al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera.

22. Fondo per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano (art. 1, commi da 700 a 703)

Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle imprese artigiane che presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il fondo previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.188, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità, viene rifinanziato nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla valutazione dei relativi progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n.188 del 1990. Sono demandati ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse stanziare.

Per contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il comma 702 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. I criteri e le modalità di riparto delle risorse, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze.

I benefici in commento sono erogati ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis", di cui al Regolamento 1407/2013/UE.

23. Fondo *venture capital* (art. 1, comma 714)

Il comma interviene sul Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportando modifiche all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.

Si ricorda che il Fondo è rivolto alle imprese che realizzano investimenti in aree geografiche di interesse strategico attraverso la partecipazione al capitale delle società costituite o da costituire in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

In particolare, viene estesa l'area di intervento del Fondo ampliando la platea dei possibili beneficiari oltre alle start-up innovative, con specifico riferimento alle PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti da Cassa Depositi e Prestiti che controlla la società Invitalia Ventures SGR Spa, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento (anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.).

Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in *venture capital* sono effettuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi sempre di Cassa Depositi e Prestiti.

24. Partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 1, commi da 715 a 717)

I commi in esame dispongono modifiche inerenti il capitale della Banca d'Italia, così come regolamentato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.

In particolare, viene innalzata dal 3 al 5 per cento la quota massima di capitale della Banca d'Italia che può essere detenuta, direttamente o indirettamente, da ciascun partecipante. Lo Statuto della Banca d'Italia dovrà essere adattato a tale variazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame.

Le modifiche apportate entreranno in vigore con effetto a partire dal 1° gennaio 2022, fornendo inoltre alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei dividendi nella fase transitoria, a seguito dell'intervenuta variazione della quota massima di capitale detenibile.

25. Ampliamento del Microcredito (art. 1, comma 914)

Il comma 914 interviene in materia di microcredito, modificando l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Le modifiche prevedono, in primo luogo, l'innalzamento da 40 mila a 75 mila euro dell'importo massimo dei finanziamenti concedibili dagli operatori di microcredito a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, associazioni o società cooperative. Tali finanziamenti non devono essere assistiti da garanzie reali e devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Inoltre, per quanto concerne le finalità cui tale tipologia di finanziamenti può essere concessa, viene abrogata la disposizione che li limitava all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, tale forma di finanziamento può essere ora concessa anche per esigenze differenti.

Con l'inserimento del nuovo comma 1-bis all'articolo 111, si prevede la possibilità per gli operatori di microcredito, di concedere finanziamenti alle s.r.l. anche assistiti da garanzie reali, nei limiti di un importo ancora più elevato e pari a 100 mila euro.

Per quanto concerne la durata massima dei finanziamenti, questa viene estesa fino a 15 anni. Sino ad ora, il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 stabiliva che non poteva essere superiore a 7 anni, ad eccezione di finanziamenti concessi per alcune particolari finalità (pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento), per i quali la durata poteva arrivare fino a 10 anni.

Infine, viene esclusa la possibilità finora prevista per il Ministero dell'economia e finanze, di porre limitazioni di tipo dimensionale riguardo ai ricavi, agli attivi e al livello di indebitamento dei beneficiari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Differimento termini decorrenza *plastic tax* (art. 1, comma 12, lett. a)

L'entrata in vigore della *plastic tax* viene differita dal 1° gennaio 2022 al **1° gennaio 2023**. Si ricorda che l'imposta, fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica, inciderà sui manufatti con singolo impiego indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'obbligazione tributaria è destinata a sorgere al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale, ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale.

2. Proroghe in materia di Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus facciate (art. 1, commi da 28 a 42)

I commi da 28 a 42 dispongono, tra l'altro, il rinnovo – con alcune importanti modifiche – di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra cui il consolidato insieme di interventi incentivanti sulla casa, quali l'efficientamento energetico degli edifici (**Ecobonus e Superbonus 110%**) e la loro riqualificazione (**Bonus casa**), l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico (**Bonus mobili**), le detrazioni per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte (**Bonus verde**) nonché le detrazioni fiscali per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (**Bonus facciate**). Le novità di maggior interesse sono:

- la **conferma delle proroghe degli ordinari bonus sulla casa** (ecobonus, bonus casa e bonus verde) con un ampliamento dell'orizzonte temporale di fruibilità dei benefici, ora prevista al 31 dicembre 2024;
- la **proroga al 31 dicembre 2024 delle detrazioni per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici**. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
- la **conferma a tutto il 2022 del bonus facciate**, ma la percentuale di detraibilità viene portata dal 90% al 60%;
- **l'estensione del Superbonus per i condomini e le persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione) **con progressiva**

diminuzione della percentuale di detrazione: 110% per le spese sostenute entro il 2023, **70%** per quelle sostenute nel 2024 ed il **65%** per quelle sostenute nel 2025. Per gli **interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche**, – senza più il vincolo che si tratti di interventi effettuati sull’abitazione principale dalle persone con ISEE non superiore a 25mila euro (come previsto invece nel testo del ddl originario) - si prevede che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

- **la proroga** dei termini per optare per la **cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo** dovuto in luogo delle ordinarie detrazioni fiscali.

Di seguito il dettaglio delle misure.

2.1. Superbonus 110%

Il comma 28 interviene in modifica delle disposizioni dettate dall’articolo 119 del decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Superbonus 110%) – che, come noto, ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La **lettera a)** contiene una precisazione in ordine alle modalità di ripartizione delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio. Si specifica, infatti, che le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, dovranno essere ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.

La **lettera b)** introduce misure specifiche in favore delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Si prevede infatti che tali cooperative possano accedere all’agevolazione anche nei casi di spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Si specifica poi che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Completamente riscritta è la **lettera c)** che mira a promuovere l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Si dispone infatti che, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o loro pertinenze – eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui ai commi 1 o 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (riferibili al c.d. superbonus 110%) -, la detrazione del 36% (Cfr. articolo 16-bis, comma 1, del dPR 22 dicembre 1986, n. 917), da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Nuova anche la **lettera d)** relativa all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. La disposizione elimina il riferimento temporale specifico per l’applicazione della agevolazione (che nel testo previgente era invece riferita alle spese

sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022); stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali e conferma i già previsti limiti di spesa. Si ricorda che l'agevolazione si intende riferita ad una sola colonna di ricarica per unità immobiliare.

La **lettera e)** opera una completa riscrittura del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Viene previsto, nel dettaglio, che:

- per gli **interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese **sostenute entro il 31 dicembre 2025** ed in particolare, **nella misura del 110 per cento** per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Tale proroga è riconosciuta ora anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- **per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni – senza più il vincolo che si tratti di interventi effettuati sull'abitazione principale dalle persone con ISEE non superiore a 25mila euro (come previsto invece nel testo del ddl originario) - si prevede che **la detrazione del 110 per cento** spetta anche per le spese **sostenute entro il 31 dicembre 2022** a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
- **per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, **la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023**.

Nuova anche la **lettera f)** che prevede che la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto Rilancio spetti nella misura del 110 per cento, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del medesimo articolo 19, per gli **interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

La successiva **lettera g)**, introdotta *ex novo* anch'essa, introduce, dopo il comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 8-quater. Tale nuovo comma stabilisce che la detrazione del 110 per cento spetti anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis (cioè che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo) in relazione agli interventi di efficientamento energetico (Cfr. art. 119, comma 2), di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (Cfr. art. 119, comma 4, secondo periodo), di realizzazione di sistemi di monitoraggio

strutturale continuo a fini antisismici (Cfr. art. 119, comma 4-bis), di installazione di impianti solari fotovoltaici (Cfr. articolo 119, comma 5), di installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici (Cfr. art. 119, comma 6) e di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Cfr. art. 119, comma 8), eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.

Aggiunta *ex novo* la **lettera h)** che, sostanzialmente riproducendo quanto previsto dal decreto legge 11 novembre 2021, n.157 (decreto Antifrode), apporta alcune integrazioni al comma 11 dell'articolo 119 del decreto Rilancio sul tema delle **modalità di esercizio del diritto di opzione o dello sconto in fattura**. L'obbligo del visto di conformità si estende anche al caso in cui il cd Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, non solo dunque nel caso di cessione del credito o sconto in fattura. Si precisa altresì che l'obbligo del visto non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

La **lettera i)** riprendendo quanto già stabilito dal decreto-legge n. 157 del 2021 (decreto Antifrode), prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si debba far riferimento, oltre ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022.

La **lettera l)** stabilisce che i prezzari, individuati con D.M. 6 agosto 2020, debbono intendersi applicabili anche a:

- agli interventi antisismici (comma 13, lett. b) dell'art. 119 del decreto "Rilancio");
- interventi di ristrutturazione edilizia (la cui detrazione è disciplinata dall'art. 16 del decreto n. 63 del 2013);
- interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (la cui detrazione è disciplinata dall'art. 16-bis del TUIR);
- interventi relativi al c.d. bonus facciate (di cui all'art. 1, commi da 219 a 223 di cui alla legge di bilancio per il 2020).

Il **comma 29** (lettera d), intervenendo sull'articolo 121 del decreto Rilancio – avente ad oggetto l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – **conferma la proroga al 31 dicembre 2025** dei termini per optare per la **cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo** dovuto in luogo delle detrazioni fiscali in relazione agli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus 110%).

Fino al 2024 (comma 29, lettera a) è stata invece prorogata la misura dell'opzione per la **cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo** in relazione a tutti gli altri interventi incentivanti, ovvero:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche (cd. sisma bonus);
- recupero o restauro della facciata degli edifici;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La **lettera b)** del comma 29 in commento - che riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 157 del 2021 (decreto Antifrode), con alcune

modifiche - prevede che, per le spese relative agli interventi sopra elencati, in caso di esercizio dell'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. La medesima lettera b) introduce poi alcuni importanti chiarimenti in ordine alle spese detraibili. Tra esse rientrano infatti anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Tali disposizioni non si applicano tuttavia alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.

La **lett. c)** del comma 29 ha esteso la disciplina di cui all'art. 121 del decreto "Rilancio", anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune (di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR).

2.2. Ecobonus

Il **comma 37**, lettera a), **proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica** (Cfr. art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90). Si tratta, in particolare, degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, dell'acquisto e della posa in opera delle schermature solari o di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, degli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

In relazione alla detrazione del 50 per cento prevista per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si specifica che la medesima è applicata alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

2.3. Bonus casa e bonus mobili

Il **comma 37**, lettera b) interviene sulle **detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio** (Cfr. art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), **prorogandole dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024.**

In relazione alle **detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** viene previsto che, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia o di recupero del patrimonio edilizio sia riconosciuta una

detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Viene poi specificato che **la detrazione**, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed **è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024**. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa sopra evidenziato è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Si evidenzia, infine, che ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

2.4. Bonus verde

Il comma 38 **proroga sino al 2024** le detrazioni spettanti per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde). Si ricorda, al riguardo, che la disposizione in esame prevede che, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Gli interventi agevolabili sono:

- a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2.5. Bonus facciate

Il comma 39 interviene poi sul c.d. bonus facciate, ovvero sulle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, prorogando la misura **sino al 2022 con la percentuale di detrazione che viene portata dall'originario 90% al 60%**.

2.6. Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche

Il comma 42 disciplina, attraverso l'inserimento nel decreto Rilancio dell'articolo 119-ter, una nuova detrazione di imposta per gli interventi finalizzati al superamento e

all'eliminazione delle barriere architettoniche. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del **75 per cento delle spese sostenute** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Tutti gli interventi detraibile devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

3. Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus (art. 1, comma 43)

Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

4. Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art. 1, commi 478 e 479)

Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo permetterà di concedere agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le disposizioni attuative.

5. Fondo italiano per il Clima (art. 1, commi da 488 a 497)

Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (Mite) viene istituito un Fondo di natura rotativa, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

Si ricorda, in proposito, che tali obiettivi sono stati fissati e modulati secondo una scadenza intermedia al 2030 e con un obiettivo finale al 2050 di *carbon neutrality*. Gli interventi, declinati nel Pniec e ripresi anche dal Green Deal europeo, sono volti principalmente a raggiungere una quota del 32% di energia rinnovabile, a realizzare un miglioramento del 32,5% dell'efficienza energetica e a giungere ad una riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Il Fondo ha una dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo vengono demandate a uno o più decreti che il Ministro della transizione ecologica dovrà emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Fondo, che sarà gestito da Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Mite, potrà assumere capitale di rischio (mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento); erogare finanziamenti, diretti o indiretti (tramite istituzioni finanziarie) e rilasciare garanzie, a prima richiesta, assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo.

Per quanto riguarda la governance, al Mite verranno istituiti due comitati, uno di indirizzo e uno direttivo: il primo definirà l'orientamento strategico e le priorità d'investimento del fondo; il secondo delibererà in merito ai finanziamenti e alle garanzie concesse.

6. Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (art. 1, comma 498)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico nonché a finanziare tutte quelle misure in grado di concorrere al rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia.

Si ricorda che il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico costituisce il principale strumento istituito dalla direttiva 2016/2284 per aiutare gli Stati membri a programmare politiche e misure nazionali volte ad adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla stessa direttiva, sostenendo uno spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti.

Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo saranno definite con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della salute.

7. Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (art. 1, commi da 499 a 501)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e che possano garantire l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Il Fondo ha una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini dell'accesso al fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo previste, a seguito di iscrizione nell'apposito registro istituito a norma dell'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono presentare al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale o integrale dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario. La definizione delle modalità di impiego e di gestione del fondo è demandata a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas (art. 1, commi da 503 a 512)

La disposizione, integralmente riscritta nel corso dell'iter parlamentare, intende offrire una risposta alle forti tensioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che hanno fatto impennare, fra giugno e dicembre scorsi, di oltre un quarto il costo medio lordo delle forniture elettriche e del gas naturale disponibili sul mercato. Si tratta di un intervento che si aggiunge alla diminuzione compensativa degli oneri di sistema già operata dal Governo prima a fine giugno 2021 (*Cfr.* articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) attraverso lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro dal fondo aste della CO₂ e, successivamente, a fine settembre (*Cfr.* decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171) attraverso lo stanziamento aggiuntivo di ulteriori 3,5 miliardi di euro.

Le nuove norme mirano, in particolare, a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre 2022.

Viene a tal fine disposto che gli **oneri generali di sistema per le utenze elettriche siano parzialmente compensati (comma 503)**. Oltre a ciò si prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda ad annullare, per il **primo trimestre 2022**, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con **potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 504)**. Le risorse stanziare per entrambi gli interventi ammontano a **1.800 milioni di euro (comma 505)**.

In deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in tema di imposta sul valore aggiunto (*Cfr.* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) il **comma 506** dell'articolo in commento dispone che le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate **all'aliquota IVA del 5 per cento**. Qualora le

somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Sempre allo scopo di contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale il successivo **comma 507** affida poi all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il compito di ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli **oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro**.

Importanti sono anche gli interventi disposti in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e dei clienti domestici in gravi condizioni di salute. A tal fine il **comma 508** stabilisce che, per il primo trimestre 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007) sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di **912 milioni di euro**.

Il **comma 509** prevede che, **in caso di inadempimento al pagamento delle fatture** emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita siano tenuti a offrire al cliente finale un **piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi**, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione.

Si dispone poi (**comma 510**) che la medesima Autorità debba definire, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta.

9. Finanziamento per le emergenze ambientali (art. 1, comma 513)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo destinato a finanziare interventi di ripristino per il collettamento e la depurazione delle acque e impianti di monitoraggio delle stesse nei casi di urgenze derivanti da eventi calamitosi. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

10. Semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (art. 1, comma 514)

Vengono apportate alcune modifiche al Fondo nazionale per l'efficienza energetica (di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102), che non avrà più natura "rotativa" ma "mista". Si specifica quindi che una quota parte delle risorse è riservata alla erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

11. Credito di imposta impianti fonti rinnovabili (art. 1, comma 812)

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (Cfr. articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116). Si demanda poi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il compito di definire le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

12. Usi delle acque per approvvigionamento potabile (art. 1, comma 821)

Al fine di semplificare le procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, viene aggiunto un nuovo articolo (art. 166-bis) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 volto a regolamentare gli usi delle acque per approvvigionamento potabile. La norma dispone che i soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente deve pronunciarsi entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti.

13. Finanziamento a favore dell'Ispra per il supporto al Ministero della transizione ecologica e misure per la qualità dell'aria (art. 1, commi da 828 a 829)

Viene assegnato un contributo di 1 milione di euro, per l'anno 2022, a favore dell'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR.

Con il **comma 829** sono incrementate di 1 milione di euro, per il 2022, le risorse disponibili del Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, per accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

14. Potenziamento dei controlli ambientali (art. 1, comma 830)

Al fine di potenziare i controlli ambientali, alle amministrazioni preposte alla verifica delle norme in materia, di cui alla Legge 28 giugno 2016 n. 132 (Legge che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente), è autorizzata, per il 2022, la spesa di 3 milioni di euro.

15. Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari (art. 1, commi da 831 a 834)

Viene riconosciuto un credito di imposta pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'agevolazione è richiesta dal gestore del Centro purché l'impianto di compostaggio sia in grado di smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici prodotti dal medesimo Centro. Le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento UE sui cd. aiuti di Stato "de minimis".

16. Aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (art. 1, comma 839)

A favore del Ministero della transizione ecologica viene concessa la possibilità di spesa pari a 500.000 euro per il 2022, finalizzata a potenziare le attività di bonifica e disinquinamento e a verificare lo stato di attuazione e aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

17. Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti (art. 1, commi da 840 a 841)

Per il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il comma 840 stabilisce che il Fondo già previsto dall'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e istituito presso il Ministero della transizione ecologica, sia rifinanziato per il 2022 con risorse pari a 2 milioni di euro.

Viene inoltre rafforzato il divieto di localizzare nuovi siti di smaltimento nell'area campano flegrea includendo nel divieto, oltre ai siti di smaltimento finale dei rifiuti, anche quelli di trattamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Risorse per trasporto scolastico disabili (art. 1, comma 174)

Vengono destinati ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e della Sardegna e Sicilia 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 448, della legge 232/2016), al fine di incrementare il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la scuola. Il contributo sarà ripartito con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2022 per il 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per le annualità successive.

2. Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (art. 1, comma 392)

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal pacchetto "FIT for 55" della Commissione Europea, per la riduzione, entro il 2030, del 55%, rispetto ai livelli del 1990, delle emissioni nette climalteranti e per il raggiungimento di emissioni zero entro l'anno 2050 nell'area dell'UE, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile" con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo da destinare, tra l'altro, al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con ulteriori e successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, nonché le modalità di revoca delle risorse in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

3. Metropolitane nelle grandi aree urbane (art. 1, comma 393)

Per lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, da realizzare anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa (comprese le attività di progettazione e di acquisto o rinnovo del materiale rotabile), delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022.

4. Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica (art. 1, comma 394)

Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle caratteristiche di Alta Velocità/Alta Capacità della linea ferroviaria adriatica anche, ai fini dell'inserimento nella rete *core* Ten-T, è autorizzata, in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la spesa complessiva di 5 miliardi di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027,

400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Tali risorse sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della legge in commento.

5. Contratto di programma RFI (art. 1, commi 395-396)

Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), viene rifinanziato per complessivi 5.750 milioni di euro, per gli anni dal 2024 al 2036, con riferimento alla parte investimenti 2022-2026 e 5.100 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2027, con riferimento alla parte servizi.

6. Contratto di programma ANAS (art. 1, comma 397)

Il contratto di programma con ANAS 2021-2025 è rifinanziato di complessivi 4.550 milioni per gli anni dal 2023 al 2036.

7. Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1, commi 398-399)

Con uno stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro per il 2022, viene esteso a tutto il 2021 il funzionamento del meccanismo di monitoraggio e compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, istituito dall'articolo sull'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061, per fronteggiare gli aumenti eccezionali di alcuni materiali da costruzione. Si prevede, quindi, che, relativamente al secondo semestre del 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2022, rilevi le variazioni in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, abilitanti alle previste compensazioni.

8. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali (art. 1, commi 400-402)

Per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia (art. 35, comma 1-ter, terzo periodo, D.L. 162/2019) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo da riconoscere alla Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico finanziarie della concessione. L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione degli atti convenzionali di aggiornamento della concessione e alla rinuncia, da parte della richiamata società, a tutti i giudizi pendenti con le Amministrazioni Pubbliche, relativi alla concessione stessa.

9. Disposizioni urgenti in materia di autostrade regionali (art. 1, commi 403-404)

Viene riconosciuto alla Regione Emilia Romagna un contributo complessivo di 200 milioni di euro dal 2022 al 2027, per la realizzazione dell'autostrada regionale

Cispadana. L'erogazione del contributo è subordinato all'approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali con la società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana spa, previa attestazione della bancabilità del progetto e della sostenibilità economico-finanziaria della concessione, da parte di un primario istituto finanziario.

10. Infrastrutture stradali di Regioni, Province e Città Metropolitane (art. 1, commi 405-406)

Viene autorizzata la spesa di complessivi 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036, per il finanziamento di programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane. Un successivo decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, definirà i criteri e la modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse.

11. Manutenzione strade comunali (art. 1, commi 407-414)

Per gli anni 2022 e 2023, vengono assegnati ai Comuni contributi nei limiti, rispettivamente, di 200 e di 100 milioni di euro, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 15 gennaio 2022, i contributi sono assegnati ai diversi Comuni, in entità variabile in funzione della popolazione residente.

12. Finanziamento progettazione investimenti degli Enti Locali (art. 1, comma 415)

Vengono assegnati ulteriori 150 milioni di euro, in ciascun anno 2022 e 2023, agli Enti Locali per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade (art. 1, comma 51, legge 27 dicembre 2019 n. 160). Inoltre si stabilisce che, per il biennio 2022-2023, l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi sarà il seguente: 1) Opere pubbliche ricomprese nel PNRR; 2) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 3) messa in sicurezza di strade ponti e viadotti; 4) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell'Ente.

13. Ponti e viadotti Enti Locali (art. 1, commi 531-532)

Viene autorizzata la spesa complessiva di 1,4 miliardi di euro negli anni compresi dal 2024 al 2029, per garantire la continuità degli interventi di messa in sicurezza o sostituzione di ponti e viadotti con problemi di sicurezza. Con decreto interministeriale, da emanarsi previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, saranno stabilite le modalità di riparto e assegnazione delle risorse in favore delle Città Metropolitane e delle Province, territorialmente competenti.

14. Fondo per l'innovazione e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale (art. 1, comma 712)

Per aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, si istituisce un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022 presso il Ministero dello sviluppo economico che, con successivo decreto, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa, individua i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione digitale, tecnologica e alla sostenibilità ambientale. In particolare, possono essere coinvolte le imprese che operano in costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali.

15. Contributi per riqualificazione elettrica veicoli (art. 1, commi 809-810)

Viene esteso a tutto il 2022, nel limite complessivo di 2 milioni di euro, il riconoscimento del contributo previsto per chi installa, su un veicolo di categoria M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G originariamente ad alimentazione termica, un sistema di riqualificazione elettrica. Tale contributo, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b-bis) della legge 145 del 30 dicembre 2018, è pari al 60% del costo della riqualificazione, fino a un massimo di 3.500 euro, oltre al contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.

16. Sistema di segnalamento ferroviario ERTMS (art. 1, comma 811)

Si specifica che le risorse stanziare dall'art. 3 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, per l'adeguamento dei sottosistemi di bordo dei veicoli ferroviari al sistema ERTMS, sono destinate al rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B»SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC.

17. Rifinanziamento Fondo salva opere (art. 1, comma 815)

Viene incrementata di 1 milione di euro, per l'anno 2022, la dotazione del "Fondo Salva opere", istituito dall'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per garantire la copertura dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori di appaltatori o *general contractor*, sottoposti a procedure concorsuali.

18. Trasporto Pubblico Locale di Venezia (art. 1, comma 816)

Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2022, 19 milioni per il 2023 e 6 milioni di euro per il 2024, per sostenere il trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia, colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19. Tali risorse aggiuntive, al fine di evitare sovracompensazioni, saranno concesse tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell'emergenza.

19. Trasporto e contratto di appalto di più servizi (art. 1, comma 819)

Attraverso l'introduzione dell'articolo 1677-bis – "Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose" – nel Codice Civile, si prevede che se il contratto di appalto ha ad oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

20. Interessi fondo progettualità Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, comma 820)

Per sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, vengono incrementati di 700 mila euro, per l'anno 2022, gli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento alla Cassa Depositi e Prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse ai richiamati Enti, a valere sul Fondo rotativo progettualità.

21. Viadotto strada provinciale Bergamo (art. 1, comma 906)

Per consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al km 35+500, in località Valle Brembilla (Bergamo), è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400 mila euro per l'anno 2023.

22. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali (art. 1, comma 952)

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere sito nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo (ex SS639).

23. Disposizioni in materia di continuità territoriale (art. 1, commi 953-955)

Vengono estese anche agli aeroporti di Ancona e Trieste le disposizioni a garanzia della continuità territoriale aerea previste dall'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per le relative compensazioni degli oneri di servizio pubblico a carico dei vettori aerei, vengono stanziati complessivamente 6 milioni di euro nel 2022 (ripartiti equamente tra i due scali), cui si aggiungono rispettivamente 3 milioni di euro erogati a titolo di cofinanziamento per i collegamenti da e per Trieste dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 3,177 milioni di euro per i collegamenti da e per Ancona erogati dalla Regione Marche.

24. Infrastrutture autostradali (art. 1, comma 964)

In relazione alle concessioni autostradali, si dispone che l'Amministrazione aggiudicatrice, in sede di gara, possa prevedere che, all'equilibrio economico-finanziario della concessione, concorrano, in alternativa al possibile contributo pubblico

(art. 165, comma 2 D.Lgs. 50/2016), risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione. L'articolo specifica, quindi, gli adempimenti a carico di entrambi i concessionari, in tale fattispecie.

25. Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno centro-settentrionale (art. 1, comma 966)

Viene riconosciuto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale (Porti di Civitavecchia - Fiumicino - Gaeta) un contributo, per l'anno 2022, di 2 milioni di euro.

26. Disposizioni per il settore marittimo (art. 1, commi 996-998)

Viene estesa di 2 anni la durata dell'attività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituite nelle Autorità di Sistema Portuale che hanno registrato un calo nella movimentazione di almeno l'80 per cento delle merci containerizzate in modalità *transshipment*, o in cui persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18). Vengono, inoltre, stanziati 8,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per riconoscere al personale di tali Agenzie le previste indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Infine, un'analogha Agenzia può istituire, entro e non oltre il 30 giugno 2022, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. In tale Agenzia, la cui durata non può superare i 36 mesi, confluiranno i lavoratori in esubero delle imprese portuali (art. 16 L.84/1994) e delle imprese terminalistiche (art. 18 L.84/1994). Per il riconoscimento delle indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro ai lavoratori di tale Agenzia vengono stanziati 4,83 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

27. Centro merci Alessandria smistamento (art. 1, commi 1009-1010)

Vengono trasferite le competenze per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento dal Commissario straordinario nominato a seguito del crollo del Ponte Morandi (articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) al Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova (articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55).

28. Funicolare di Savona (art. 1, comma 1011)

Per il ripristino della funzionalità dell'impianto di trasporto a fune di Savona, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro per l'anno 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità (art. 1, commi 176 e 177)

Nello stato di previsione del Ministero del turismo, viene istituito un Fondo – con dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 – destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità e finalizzato a favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica. Le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministero del turismo, di concerto col Ministero per le disabilità.

2. Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi da 366 a 371)

Vengono istituiti, nelle disponibilità del Ministero del turismo, due fondi da ripartire.

Il primo, denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, ha una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni per il 2024 ed è destinato, in base al disposto del comma 366, a razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal PNRR.

Tali risorse, come dispone il comma 367, sono destinate:

- a) all'adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative, nonché
- b) alla promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Al secondo fondo, denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, è destinata, in base al disposto del comma 368, una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse sono in questo caso destinate a investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Il Ministero del turismo, con decreto da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle legge di bilancio in analisi, stabilirà modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse previste per entrambi i Fondi sopra indicati.

Per quanto concerne il solo Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui al comma 3, il succitato decreto interministeriale definirà un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati – in coerenza con gli stanziamenti assegnati – nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

Ogni anno il Ministero del turismo presenterà alle Commissioni Parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e le risorse impiegate a valere su entrambi i Fondi.

3. Personale ENIT- Agenzia nazionale turismo (art. 1, comma 372)

Viene eliminato il vincolo – previsto al comma 6-ter dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 – della durata massima di ventiquattro mesi per l'assunzione, da parte dell'Agenzia nazionale del Turismo ENIT, di personale non dirigenziale, in numero massimo di 120 unità, per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti dal PNRR.

4. Banca dati strutture ricettive (art. 1, commi 373 e 374)

Le informazioni contenute nella banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza ai fini della tutela dei consumatori – di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – vengono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo. La stessa banca dati è resa accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per finalità istituzionali.

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la realizzazione di quanto al comma precedente e di quanto complessivamente previsto all'art. 13-quater, comma 4, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

5. Fondo Buone Pratiche (art. 1, commi 824 e 825)

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, del Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Il Fondo è destinato a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore turistico e alberghiero, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico, con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in analisi, definirà criteri per l'erogazione dei predetti contributi.

6. Fondo per la valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali e Certificati (art. 1, commi 826 e 827)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Un decreto dello stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in analisi, definirà le forme di agevolazioni o gli incentivi dedicati alle attività ricettive, di ristorazione e i pubblici esercizi che garantiranno un'offerta adeguata di prodotti censiti come "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" o come denominazioni protette o

biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.

7. Fondo per i cammini religiosi (art. 1, comma 963)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il loro rilancio e promozione turistica nonché il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Le misure attuative di questa disposizione saranno dettate con decreto del Ministero del turismo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Misure per il cinema e per la cultura (art. 1, commi da 348 a 350)

Il livello minimo del finanziamento annuo del **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** di cui all'art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220 viene incrementato da 640 a 750 milioni di euro.

Si dispone inoltre il rifinanziamento, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, del **Fondo per la cultura**, istituito nelle disponibilità del Ministero della cultura per la promozione di investimenti e il supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, di cui all'art. 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Viene altresì autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, assegnando tali risorse, per l'acquisto di libri, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e delle istituzioni culturali in possesso dei requisiti per l'erogazione di contributi statali – di cui all'articolo 2 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 – e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le modalità di esecuzione delle disposizioni della norma saranno stabilite, con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in analisi.

2. Tax credit librerie (art. 1, comma 351)

La norma modifica il finanziamento della misura che destina, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la suddetta attività, nonché a quelli pagati per imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente, come risultante dal combinato disposto dell'articolo 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del decreto del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo 23 aprile 2018. Al finanziamento strutturale della misura, sin qui previsto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si aggiunge, con la disposizione in analisi, un'autorizzazione di spesa incrementale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo – SET (art. 1, comma 352)

La norma dispone l'istituzione in via strutturale, nelle disponibilità del Ministero della cultura, di un fondo, denominato "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il Fondo è destinato ad introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo assicurati al Fondo pensioni istituito presso l'ENPALS che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Un apposito provvedimento normativo provvederà a dare attuazione a tale intervento nei limiti di spesa indicati.

4. APP 18 (art. 1, commi 357 e 358)

A tutti i residenti nel territorio nazionale viene assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno di età, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La misura è disposta in via strutturale, con autorizzazione di spesa annua nel limite massimo di 230 milioni di euro, a partire dal 2022. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della misura e delle carte assegnate e, in caso di usi difformi, può, tra l'altro: disattivare la carta; cancellare strutture, imprese ed esercizi commerciali dall'elenco dei soggetti accreditati; negare l'accredito alle stesse strutture; recuperare le somme non correttamente rendicontate o usate per spese inammissibili. In presenza di condotte più gravi o reiterate è prevista la sanzione della sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Un decreto dello stesso Ministero, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, definirà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in analisi, gli importi nominali da assegnare nel rispetto del summenzionato limite di spesa annuo, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

Ai fini della vigilanza, il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano una apposita convenzione per regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta, da parte della Guardia di finanza nell'ambito delle autonome attività di polizia economico-finanziaria.

5. Fondazioni lirico sinfoniche (art. 1, commi da 359 a 363 e da 799 a 801)

La norma dispone, al **comma 359**, l'istituzione, nelle disponibilità del Ministero della cultura, di un fondo per incrementare il Fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di diritto privato istituite ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e della legge 11 novembre 2003, n. 310. La dotazione a sostegno della misura è fissata in 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni per il 2023.

Al **comma 360** si dispone che non meno di 100 milioni di euro, a valere sulla dotazione di cui al precedente comma, sia destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che, nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021, presentino un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo o ancora una riserva indisponibile

iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro" riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato, o infine una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti all'entrata in vigore del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".

La restante quota del fondo istituito ai sensi del comma 359 è destinata prioritariamente, in base al disposto del **comma 361**, alle fondazioni lirico-sinfoniche diverse da quelle di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Nel bilancio dei soggetti destinatari di tali risorse si costituirà una riserva indisponibile di importo pari all'importo ricevuto.

Uno o più decreti del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022 stabiliranno modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo.

Il **comma 363** stabilisce che, qualora le fondazioni destinatarie del contributo di cui al comma 360 producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduca il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione, sottoponendo le fondazioni stesse ad amministrazione straordinaria.

Al **comma 799** si prevede, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, che anche per l'anno 2022 la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali previsti. Si prevede altresì che le medesime fondazioni provvedano, entro il 30 giugno 2022, a rendicontare l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Si dispone, al **comma 800**, che il compenso dei commissari straordinari incaricati sia posto a valere sulle risorse dello stesso Fondo Unico per lo Spettacolo.

Il **comma 801** proroga infine al 31 dicembre 2022 le disposizioni straordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nelle fondazioni lirico-sinfoniche.

6. Contributo Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023 (art. 1, comma 779)

Viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2022, per finanziare progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023. Il contributo verrà ripartito in pari misura tra le due città.

7. Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia (art. 1, comma 780)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia, con una dotazione di 400.000 euro per l'anno 2022, per assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate. Un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in analisi, stabilirà criteri e modalità per il riparto relativo alle risorse del Fondo.

8. Interventi in favore di enti e istituzioni culturali (art. 1, comma 781)

Si incrementa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, col fine di erogare contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in analisi, provvederà alla ripartizione dell'importo.

9. Contributo festival operistici italiani (art. 1, comma 782)

Si interviene sul contributo straordinario per i festival operistici italiani di cui all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.238, incrementando di 1 milione di euro per l'anno 2022 il contributo a favore della Fondazione teatro Donizetti di Bergamo per il Festival Donizetti Opera e assegnando, per il 2022, un contributo complessivo di 1 milione di euro alla Fondazione "I Pomeriggi Musicali" e alla "Fondazione per la Cultura Torino" per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO.

10. Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini (art. 1, commi da 792 a 796)

Viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini in occasione del centenario della morte nell'anno 2024.

11. Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici (art. 1, commi 797 e 798)

Al fine di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai Carnevali storici, la dotazione del Fondo Unico per lo Spettacolo è incrementata di 1 milione di euro per il 2022.

Per accedere a tali risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura progetti, redatti nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in analisi. L'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle relative risorse avverrà entro i successivi due mesi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Misura di Rifinanziamento bonus tv e decoder (art. 1, commi 480 – 485)

Viene autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022 per contribuire ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva ed i connessi costi di erogazione. Nel caso di contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021. Nel caso di contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019.

Per i soggetti aventi titolo al contributo, con età pari o superiore a 70 anni e con trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, è prevista la possibilità di richiedere la consegna presso il domicilio di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC), di prezzo non superiore a 30 euro, beneficiando anche di assistenza telefonica per l'installazione e sintonizzazione.

2. Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)

Confermato, nel corso dei lavori parlamentari, l'ampliamento della dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali; della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse.

3. Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, comma 974)

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198 – che ha tra le sue finalità anche incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita – è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Programma di interventi per il Mezzogiorno (art. 1, comma 977)

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede

nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech startup*; c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di *startup* innovative; d) mettere a fianco di *startup* innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di *venture capital* disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a *startup* innovative selezionate.

Il programma di interventi dovrà considerare i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno, dando priorità all'*information technology*, all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'aerospaziale.

Per le finalità sopra descritte sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese (art. 1, comma 49)

La dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (Fondo 394/81), gestito da SIMEST, è incrementata di 1,5 miliardi di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e la dotazione del "Fondo per la promozione integrata" (di cui all'articolo 72, comma 1, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – decreto Cura Italia) è incrementata di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, con specifico riferimento alla componente dedicata all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto per le imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul sopraccitato Fondo rotativo 394.

2. Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE (art. 1, comma 50)

Con una modifica dell'articolo 14 "Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici" del D.L. 6 luglio 2011, n.98, viene:

- a) aggiornata la composizione della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, includendo tra i componenti Confapi e sostituendo il rappresentante di R.E.TE. Imprese Italia con un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra le 3 confederazioni dell'artigianato, e con un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
- b) riorganizzata la modalità di programmazione dell'attività promozionale dell'ICE, disponendo – con i nuovi commi 20-bis e 20-ter – che la programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" viene adottata con decreto del MAECI, d'intesa con il MISE e il MIPAAF.

Si prevede inoltre che il "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" (ex comma 19 dell'art.14 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011) gestito dal MAECI e destinato a garantire l'operatività di ICE-Agenzia a sostegno delle misure e delle attività promozionali, così come definite dalla Cabina di

Regia per l'internazionalizzazione, sia incrementato di 1 milione per l'anno 2024, e di circa 64 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026, 74 milioni di euro per l'anno 2027, 76,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 81 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Vengono inoltre abrogate alcune disposizioni per la promozione del "Made in Italy" ovvero quelle relative al Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno della "Campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy" (ex art.4, comma 61 della Legge n.350 del 24 dicembre 2003) e al "Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia" (ex art.30, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 del DL n.133 del 12 settembre 2014 e ex art.1, comma 297 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Destinazione di risorse regionali ai comuni per interventi di rigenerazione urbana (art. 1, comma 458)

Le regioni a statuto ordinario, a partire dall'anno 2023, possono destinare le risorse loro assegnate ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della L. 145/2018 anche per opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate nell'ambito della graduatoria di cui decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, relativa all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Con l'occasione, si ricorda che i commi 134 e 135 dell'articolo 1 della L. 145/2018 prevedono, per il periodo 2021-2034, contributi a favore delle regioni a statuto ordinario per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio, interventi di viabilità e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico non inquinante, rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e bonifiche dei siti inquinati. Per le medesime finalità, è stabilito che il 70% di tali contributi è annualmente assegnato dalle regioni ai comuni del proprio territorio.

Con riferimento ai progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, si ricorda che sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, commi 42-43) e che le risorse relative agli anni 2021-2026 sono ora confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a cui si applicano le disposizioni del DPCM 21 gennaio 2021 che ha definito i criteri per richiedere tali contributi da parte dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

2. Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 1, comma 472)

Nel corso dei lavori parlamentari, è stata confermata la misura che rfinanzia, con 200 milioni di euro complessivi negli anni 2024-2029, il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall'articolo 11 del D.L. 39/2009, dedicato ad azioni di prevenzione strutturale su edifici e infrastrutture di interesse strategico per finalità di protezione civile e a studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza. L'assegnazione delle risorse avverrà con ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione civile previa presentazione, da parte delle regioni, di un Piano degli interventi da realizzare.

3. Contributi per progetti di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)

Nel corso dei lavori parlamentari, è stata confermata la misura che stanZIA 300 milioni di euro, per l'anno 2022, destinati a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale da parte di: comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti; comuni che non risultano beneficiari dei contributi attribuiti dal Ministero dell'interno ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021. Le richieste di contributo sono relative a opere e interventi pubblici che possono riguardare: il recupero di aree e strutture edilizie pubbliche per finalità di interesse pubblico; l'innalzamento della qualità socio-ambientale e del decoro urbano, anche mediante la ristrutturazione di immobili pubblici per lo sviluppo di servizi socio-culturali e attività culturali e sportive; la mobilità sostenibile. I comuni devono presentare le richieste al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2022 e la determinazione del contributo è stabilita con decreto dello stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2022.

4. Proroga di semplificazioni in materia edilizia a favore dei pubblici esercizi (art. 1, comma 706)

Vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al **31 marzo 2022**, le misure di semplificazione a sostegno dei pubblici esercizi, già previste dai commi 4 e 5 dell'art. 9-ter del D.L. 137/2020.

Si mantiene, quindi, la possibilità della procedura semplificata per le richieste, da parte di tali imprese, di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse. Le istanze potranno essere presentate per via telematica, allegando la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP e con esenzione dall'imposta di bollo. Inoltre, per il medesimo periodo, vengono prorogate le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all'attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.). L'allestimento di tali elementi su vie, strade, piazze e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico non è pertanto subordinato all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004) e non è altresì soggetto al limite temporale di 180 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001).

5. Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive (art. 1, commi 873-874)

Viene incrementata di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per interventi di demolizione delle opere abusive.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID (art. 1, comma 287)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dei lavori parlamentari, prevede che, per gli anni 2020-2021, i dispositivi medici di cui all'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio, acquistati da regioni e province autonome di Trento e Bolzano, non debbano essere considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci.

2. Misure di sostegno alla filiera delle carni bianche (art. 1, comma 528)

Il comma 528 riserva, per l'anno 2022, una quota non inferiore a trenta milioni di euro, a valere sullo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n.178) per il sostegno della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate.

3. Contributo unificato (art 1, comma 625)

Il comma 625 interviene sull'articolo 208 del Testo unico delle spese di giustizia disponendo che, nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa avvalersi, per il recupero del contributo unificato, del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, l'ufficio competente al recupero è l'ufficio presso la Corte di Appello di Roma. Nel corso dell'esame in Parlamento è stata soppressa la disposizione, originariamente contenuta nell'art. 192 del disegno di legge, che vietava al personale di cancelleria di iscrivere a ruolo le cause civili, amministrative e tributarie in caso di omesso o parziale versamento del contributo unificato.

4. Fondo per la diffusione della cultura della legalità (art. 1, commi 774-778)

Al fine di favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità e l'impegno contro le mafie e la violenza, viene istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, con una dotazione di un milione di euro per il 2022 destinato alle Università statali italiane. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili.

5. Contributo a favore dei produttori di vino per la promozione dei territori locali (art.1, commi 842 e 843)

Per favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo di 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP e di vino biologico, che investano in moderni sistemi digitali attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che consenta una

comunicazione dinamica dal produttore al consumatore veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del reg. 1169/2011 in materia di informazione sugli alimenti e dei reg. 1308/2013 e 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Mipaaf di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza delle regioni.

6. Sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano (art. 1, commi 868 e 869)

Il comma 868 prevede l'istituzione, presso il Mipaaf, di due fondi denominati "Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano", con una dotazione di 6 milioni per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023 e "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano" con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni di euro per il 2023 che sono destinati:

- alla promozione ed al sostegno delle eccellenze italiane nell'ambito della ristorazione e della pasticceria;
- alla valorizzazione dei prodotti dell'eccellenza agroalimentare italiana;
- all'incentivazione degli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli;
- ad interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.

Le modalità e i criteri di utilizzazione dei Fondi verranno definiti con Decreto del Mipaaf entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

7. Disposizioni in materia di camere di commercio (art.1, commi 978 e 979)

Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione al 30 giugno 2022 delle disposizioni sul riordino del sistema camerale (art. 3 del d.lgs. n.219 del 2016) e conseguentemente ne definisce le modalità di attuazione, rendendone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Le procedure di riordino ancora non concluse alla data di entrata in vigore della legge in commento sono coordinate ai suddetti termini.

8. Qualifica di imprenditore agricolo (art. 1, comma 988)

Gli imprenditori agricoli che, a causa di calamità naturali o comunque eventi epidemiologici dichiarati eccezionali, non sono in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono mantenere ad ogni effetto di legge la propria qualifica, anche se si approvvigionano di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

Tale previsione trova applicazione nel periodo di attesa della ripresa produttiva dell'azienda fino ad massimo di tre anni dalla suddetta declaratoria.